# UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA

# CORSO DI LAUREA IN AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E PROFESSIONE.

# TESI DI LAUREA

# LA GLOBAL MINIMUM TAX

Relatore:

Chiar.mo Prof. Andrea BALLANCIN

Candidato:

Klaudjo COBAJ

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Alla mia famiglia, a cui devo veramente tutto.

A mia sorella Nesli e a mia nipote Beatrice che riempiono di gioia le mie giornate.

A Stefania, amica, collega e compagna di battaglie.

A me stesso.

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	4
IL PROGETTO BEPS DELL'OCSE/G2	0 E LA PARTITA DIGITAL TAX4
<ol> <li>IL PROGETTO BEPS</li></ol>	
CAPITOLO II	
LA GLOBAL MINIMUM TAX	26
	27
	A INTERNAZIONALE28
	ELLA GLOBAL MINIMUM TAX29
3.1.2. Ripartizione del reddito delle giurisdizionale	32
	32
	d Taxes
	e e calcolo della top-up tax35
	ll'ambito della QDMT, IIR o UTPR .36
	36
	37
	blementazione della normativa38
	la Global Minimum Tax39
	titutiva40
	calmente trasparente41
	organizzazione41
	41
	42
5.1. I meccanismi di prelievo della	Global Minimum Tax44

5.1.1. Regola di inclusione del reddito, Income Inclusione Rule (IIR)	
5.1.2. Regola sui profitti a bassa imposizione, Undertaxed Profit Rule	
(UTPR)	45
5.1.3. Imposta minima nazionale integrativa qualificata, Qualified	
Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)	
5.2. Regole di priorità del meccanismo di prelievo	47
6. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO O PERDITA QUALIFICANTE (GLOBE	
Income)	
6.1. Aggiustamenti al valore contabile netto del reddito o della perdita	
6.1.1. Gli oneri fiscali netti	
6.1.2. I dividendi	
6.1.3. Plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni	
6.1.4. Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione	55
6.1.5. Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività esci	use
6.1.6. Utili o perdite in valuta estera	56
6.1.7. Spese non riconosciute per principio	
6.1.8. Errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi cont	abili
59	
6.1.9. Oneri pensionistici maturati	
6.1.10. Altre rettifiche al FANIL	
7. Le Covered Taxes	
7.1. Le imposte sul reddito	
7.2. Le imposte sugli extraprofitti	
7.3. Le imposte di soggetti correlati	
7.3.1. Le imposte delle entità trasparenti	
7.3.2. Le imposte della stabile organizzazione e delle società CFC	
7.4. Le imposte sugli utili distribuiti e sulle distribuzioni presunte	
7.5. Le imposte non rilevanti	
7.6. Gli aggiustamenti alle imposte coperte	
7.6.1. Le variazioni in aumento	
7.6.2. Le variazioni in diminuzione	
7.7. I crediti d'imposta	
7.8. Le imposte differite	
8. CALCOLO DELL'EFFECTIVE TAX RATE E IMPOSTA MINIMA GLOBALE	
8.1. Riduzione da attività economica sostanziale	
8.1.1. Il calcolo della riduzione da attività sostanziale	
8.1.2. L'applicazione della SBIE per le stabili organizzazioni e le enti	tà
trasparenti	
8.1.3. L'utilizzo della SBIE come tax policy	
9. Regimi safe harbour	
10. IMPLEMENTAZIONE DELLA GMT IN ITALIA	
10.1. Gruppo formato da imprese neocostituite	87

10.2.	Applicazione dell'IIR e UTPR in Italia	.87
10.3.	SBIE in Italia	.88
CAPITO	LO III	.90
FINALIT	À ANTIBUSO, FUNZIONE SISTEMATICA E COMPATIBILIT	À
CON IL I	DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	.90
1. Int	RODUZIONE	.90
2. Co	mpatibilità della Global Minimum Tax con il diritto	
DELL'U	nione Europa	.91
2.1.	Compatibilità dell'IIR con la dottrina antiabuso della Corte di	
	izia dell'Unione Europea	
2.2.	Il principio di non discriminazione	.93
2.2	.1. La SBIE e la compatibilità con il principio di non discriminazione	94
2.3.	Il principio di sussidiarietà	.95
3. Fin	IALITÀ ANTIABUSO E FUNZIONE SISTEMATICA	.96
4. Ben	NEFICI IN TERMINI DI GETTITO A LIVELLO MONDIALE E NAZIONALE	.97
CONCLU	JSIONI	.98
BIBLIOG	GRAFIA	100
SITOGRA	AFIA	102
RIFERIM	MENI NORMATIVI E SENTENZE	103
RINGRA	ZIAMENTI	104

#### INTRODUZIONE

La digitalizzazione e la globalizzazione hanno avuto un impatto significativo sulle economie e sulla vita delle persone in tutto il mondo, impatto che si è accelerato nel XXI secolo trovando la sua massima espressione attraverso i principi fondamentali che caratterizzano da sempre l'Unione Europea, come la libera circolazione delle persone, dei capitali, delle merci e dei servizi.

Per diversi anni, i due fenomeni, nell'ambito della fiscalità internazionale, hanno creato opportunità di erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (base erosion and profit shifting – BEPS), in paesi a fiscalità privilegiata, sfruttando da un lato, la natura «mobile» dei redditi, in quanto agevolmente dislocabili e, dall'altro, le inefficienze che i criteri tradizionali di imposizione societaria hanno nell'intercettare e misurare tali flussi di ricchezza<sup>1</sup>.

In risposta alle crescenti preoccupazioni pubbliche e politiche sull'elusione fiscale da parte delle grandi multinazionali, l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e i Paesi del G20, hanno intensificato gli sforzi per affrontare queste sfide, attraverso l'individuazione di 15 azioni comprese nell'*Action Plan*, comunemente chiamato progetto BEPS.

Il fine delle azioni individuate nel progetto BEPS, è quello di dotare i governi di norme e strumenti nazionali e internazionali, assicurando che i profitti siano tassati nel luogo in cui sono svolte le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore aggiunto.

Tra le 15 azioni identificate nel progetto BEPS, in particolare, all'interno dell'*Action 1 – Tax Challenges Arising from Digitalisation*, vengono istituiti due pilastri fondamentali che hanno l'aspirazione di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva posta in essere dalle imprese multinazionali, rendendo non proficua la delocalizzazione in Stati caratterizzati da un regime fiscale privilegiato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. BALLANCIN, *Prime riflessioni sulla minimum global tax rate tra questioni sistematiche ed applicative*, in *Riv. dir. trib. int.*, 2022, 1, p. 121.

A partire dall' ottobre del 2021, oltre 135 Paesi hanno aderito ai due pilastri fondamentali, i quali vengono comunemente chiamati *Pillar One* e *Pillar Two*.

Il *Pillar One* (o primo pilastro) si concentra sull'allocazione degli utili e sul concetto di *nexus*. Si allontana dall'approccio più tradizionale alla tassazione della "presenza fisica" trasferendo i diritti di tassazione nelle c.d. *market jurisdictions*, ovvero in quelle giurisdizioni in cui sorgono le attività commerciali (*i.e.*, luoghi di commercializzazione e luoghi di presenza degli utenti) e sono originati i conseguenti profitti<sup>2</sup>.

Il *Pillar One* è volto a riformare le regole di fiscalità internazionale per superare gli attuali criteri basati sulla presenza fisica e riconoscere, in ogni caso, un diritto di tassazione anche al Paese in cui si trovano i consumatori dei beni e dei servizi digitali, basandolo sulla quota di vendite che le imprese ad attività internazionale effettuano nel proprio territorio<sup>3</sup>.

Le disposizioni contenute nel *Pillar One*, si applicano esclusivamente alle multinazionali che esibiscono ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro e un margine di utile ante imposte superiore al 10%.

Il primo pilastro è un regime vincolante che tuttavia dovrebbe diventare tale in ragione della stipula di un trattato multilaterale la cui approvazione non è ancora prevista da parte di tutti i paesi membri dell'*Inclusive Framework*<sup>4</sup>.

Il punto focale del *Pillar Two*, obiettivo di analisi del presente elaborato, consiste nell'introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%, al fine di ridurre l'incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità, porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati e favorire la sostenibilità dell'imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G.L. NIEDDU, L'OCSE e l'evoluzione della fiscalità internazionale: riflessioni sul Pillar One e sul Pillar Two, in Euroconference News, 2023, p.1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. LATINI, *Global minimum tax anche in Italia dal 1º gennaio 2024*, in Ipsoa Quotidiano, p.1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ODCEC ROMA, Commissione fiscalità internazionale, Convegno di Formazione professionale continua.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> G.L. NIEDDU, L'OCSE e l'evoluzione della fiscalità internazionale: riflessioni sul Pillar One e sul Pillar Two, in Euroconference News, 2023, p.2.

Nell'ambito della riforma europea della fiscalità internazionale, e del suo recepimento nell'ordinamento domestico, con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è in vigore, a partire dal 1° gennaio 2024, per i grandi gruppi internazionali e per i gruppi nazionali su larga scala con ricavi pari o superiori a 750 milioni, l'imposizione fiscale minima globale, la c.d. *Global Minimum Tax*, ovvero l'imposta integrativa, determinata dalla differenza tra l'aliquota fiscale effettiva (*Effective Tax Rate* – ETR) e il livello minimo di tassazione concordato, pari al 15%, qualora la prima risultasse inferiore alla seconda.

# Capitolo I

#### IL PROGETTO BEPS DELL'OCSE/G20 E LA PARTITA DIGITAL TAX

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il progetto BEPS. – 2.1. Le 15 Azioni del Progetto BEPS. – 2.1.1. Standard Minimi. – 2.2. L'implementazione del progetto BEPS. – 2.2.1. L'Inclusive Framework on BEPS. – 2.2.2. La convenzione multilaterale. – 3. Introduzione alla digital tax, il c.d. Pillar One. – 3.1. I lavori dell'OCSE sulla partita "digital". – 3.2. L'imposta sui servizi digitali in Italia. – 3.2.1. Presupposto soggettivo e oggettivo. – 3.2.2. Qualificazione dell'imposta sui servizi digitali. – 3.2.3. Aspetti fiscali dell'ISD. – 4. Conclusioni.

#### 1. Premessa

La globalizzazione ha portato molti benefici al mondo, ma lo stesso fenomeno ha facilitato l'evasione e l'elusione fiscale, generando un forte senso di iniquità tra l'opinione pubblica.

Il segreto bancario e la mancanza di trasparenza tra Stati avevano permesso nel tempo di celare patrimoni ingenti, mediante schermature artificialmente costruite, spostando la ricchezza in paesi con fiscalità ridotta o nulla.

Le scappatoie *offshore*, nelle regole fiscali internazionali, avevano concesso alle multinazionali di spostare, spesso anche legalmente, i loro profitti in giurisdizioni a bassa o nulla tassazione, sfruttando l'assenza di cooperazione tra le diverse giurisdizioni.

L' OCSE e il G20 hanno lavorato congiuntamente per costruire solidi standard internazionali, al fine di settare e implementare la cooperazione fiscale tra diverse giurisdizioni e ripristinare la fiducia nel sistema fiscale, portando a uno dei grandi successi del multilateralismo inclusivo.

La cooperazione tra l'OCSE e il G20, ha permesso di sviluppare in maniera congiunta un pacchetto di 15 misure per affrontare il fenomeno del BEPS, acronimo di *Base Erosion and Profit Shifting*.

Ad oggi, oltre 135 Paesi e giurisdizioni collaborano su un piano di parità, al fine di attuare le misure individuate nell'*Action Plan*, con l'obiettivo di garantire una tassazione minima in capo alle multinazionali, ovunque esse operino.

I risultati raggiunti, come commentato dagli addetti ai lavori, finora sono stati impressionanti. Molti meccanismi di elusione fiscale sono stati neutralizzati e una convenzione multilaterale ha aperto la strada alla chiusura delle scappatoie in migliaia di trattati fiscali in tutto il mondo.

Tra le più recenti implementazioni, per sostenere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e in particolare la mobilitazione delle risorse interne, l'OCSE e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), hanno istituito delle nuove figure come quella degli ispettori fiscali senza frontiere.

Ad oggi, il progetto ha interessato la partecipazione di 59 giurisdizioni, con 64 programmi completati e 54 in corso. Grazie agli sforzi collettivi con i partner internazionali, tra cui l'ATAF (*African Tax Administration Forum*), ha aiutato i Paesi in via di sviluppo a raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di entrate aggiuntive e 4,94 miliardi in accertamenti fiscali<sup>6</sup>.

L'iniziativa ha ancora spazio di crescita vedendo una domanda maggiore da parte dei Paesi in via sviluppo che ancora non vi hanno aderito.

Lo strumento risulterebbe importante e innovativo, consentendo di rispondere con un approccio pratico alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, trasferendo conoscenze e competenze, con l'intento di contribuire a creare una cultura in cui tutti pagano la loro giusta quota di tasse.

Tra le altre sfide da affrontare, in particolare, l'OCSE si pone l'obiettivo di concludere l'iniziativa promossa nel *Pillar One*.

Nonostante i progressi compiuti finora nella cooperazione internazionale in materia fiscale per regolamentare la globalizzazione, le sfide fiscali derivanti dalla

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> OECD/G20, Inclusive Framework on BEPS, Progress report September 2022 – September 2023, p.22.

digitalizzazione, in particolare il *Pillar One*, anche se con leggeri progressi rispetto allo *status* iniziale, risultano ancora statiche, frutto del diverbio nato tra USA e Europa,

# 2. Il Progetto BEPS

Il progetto BEPS pone il proprio *focus* al contrasto di fenomeni di erosione e elisione della base imponibile e di aggiornamento del sistema di fiscalità internazionale conformemente alla nascita di nuovi modelli di *business*.

Agevolati dalla globalizzazione e con la connessa liberalizzazione dei movimenti dei capitali, negli ultimi anni, ha avuto particolare attenzione il gettito fiscale prelevato alle multinazionali, nel quale si è potuto notare che il peso in termini di tassazioni nominali e effettive ha avuto dei ribassamenti.

In uno studio fornito dall'OCSE, viene evidenziato, nell'arco temporale oggetto di analisi, una tendenza negativa delle aliquote nominali delle imposte sugli utili delle società di capitali dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti).

(Imposte di tutti i livelli di governo)									
	1991	1995	2000	2010	2015	2020	2021	2022	Variaz. % 1991- 2022
Canada	41,8	42,4	42,4	29,4	26,7	26,2	26,2	26,2	-37,3
Francia	42.0	37,8	37,8	34,4	38.0	32.0	28,4	25,8	-38,6
Germania	56,3	51,6	51,6	29,5	29,8	29,8	29,8	29,8	-47,1
Italia	47,8	52,2	41,3	31,4	31,3	27,8	27,8	27,8	-41,8
Giappone	50,8	40,9	40,9	39,5	32,1	29,7	29,7	29,7	-41,6
Regno Unito	33.0	30.0	30.0	28.0	20.0	19.0	19.0	19.0	-42,4
Stati Uniti	38,9	39,8	39,3	39,2	39.0	25,8	25,8	25,8	-33,7

Fonte: OCSE, Corporate tax statistic (2022).

Un dato importante è l'analisi delle aliquote medie effettive.

Come si può notare nella tabella sottostante, con l'effetto degli incentivi fiscali, i valori delle aliquote medie effettive, sono inferiori alla tabella delle aliquote nominali.

Le variazioni in termini percentuali dimostrano come i Paesi, in questo esempio del G7, abbiano attuato politiche di contrasto allo spostamento della ricchezza in paesi a bassa o nulla fiscalità, rendendo non proficuo lo spostamento in queste ultime.

	2017	2018	2019	2020	2021	Variaz. % 2017-2021
Canada	24,5	24,6	24,2	23,8	23,8	-2,9
Francia	40,8	31,7	31,7	29,4	25,9	-36,5
Germania	28,3	28,3	28,3	28,0	26,6	-6,0
Italia	20,2	20,9	20,9	21,3	21,3	5,4
Giappone	28,6	28,4	28,4	28,4	28,4	-0,7
Regno Unito	17,6	17,6	17,0	16,8	12,6	-28,4
Stati Uniti	35,2	22,4	22,4	22,3	22,3	-36,6

Fonte: Effective Tax Rates, in "Corporate and Capital Income Taxes", OECD Tax Database, Parigi, 2022.

Il progetto BEPS fu lanciato nel febbraio 2013, su pressioni da parte dei paesi aderenti al G20, in seguito alla crisi finanziaria del 2007 negli Stati Uniti con i mutui *subprime* e, nel 2008, dalla sentita crisi economica mondiale.

I governi, al fine di reperire risorse economiche per sostenere i sistemi, avevano posto l'attenzione pubblica sulla condotta delle società multinazionali, in particolare sull'attuazione di pianificazioni fiscali aggressive da parte delle stesse, sfruttando le disarmonie del sistema fiscale internazionale, manifestandosi nella maggior parte dei casi, conformi alle regole ma, non alla sostanza, attuando in pratica comportamenti elusivi verso il sistema fiscale nazionale e globale.

L'elusione fiscale internazionale diventò in poco tempo, una questione etica e sociale. L'OCSE, stimò che attraverso i comportamenti elusivi da parte delle multinazionali, il sistema fiscale internazionale, aveva perso un gettito compreso tra i 100 e i 240 miliardi di dollari. Inoltre, vi era la percezione che ad essere

intaccata fosse anche l'integrità e l'equità del sistema fiscale stesso, in quanto lo sfruttamento dei *mismatches* dei regimi fiscali permetteva alle imprese multinazionali con attività *cross-border* di conseguire vantaggi competitivi sulle imprese *stand-alone* le quali, operando all'interno di un'unica giurisdizione, e non potendo usufruire degli stessi schemi, rimanevano assoggettate ad un carico fiscale più oneroso<sup>7</sup>.

L'OCSE, nel luglio 2013, pubblicò un *Action Plan*, composto da 15 Azioni volte a contrastare i fenomeni di abbattimento della base imponibile e spostamento dei profitti in Paesi a bassa o nulla fiscalità, nella quale veniva evidenziato il fatto che le singole giurisdizioni non avessero posto l'attenzione all'interazione con le altre, emergendo nella sostanza, *mismatches* che hanno creato fenomeni di doppia imposizione o di doppia non imposizione.

A soli due anni di distanza, il 5 ottobre 2015, viene pubblicato dall'OCSE il documento dell'intero progetto BEPS<sup>8</sup>.

# 2.1. Le Azioni del progetto BEPS

Le Azioni BEPS hanno prodotto 15 *reports* contenenti una serie di misure che, a seconda dei casi, hanno il valore di raccomandazioni, *best practices*, linee guida fino ad arrivare agli *standard* minimi<sup>9</sup>.

L'Azione 1 - *Tax Challenges Arising from Digitalisation*, affronta le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione. Attualmente rappresenta la massima priorità per il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ed è stata un'area chiave su cui si è concentrato il progetto BEPS sin dal suo inizio<sup>10</sup>.

L'Azione 2 - Neutralising the effects of hybrid mismatch, si pone l'obiettivo di individuare possibili operazioni che danno frutto a mismatches fra diverse

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> A. DRAGONETTI, V. PIACENTINI, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022, p. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, IX ed., 2022, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> www.oecd.org/tsx/beps/beps-action/action1/

giurisdizioni e contrastare gli strumenti stessi, le quali, conseguono indebiti vantaggi fiscali. In particolare, l'azione mira a contrastare i fenomeni di doppia non imposizione di una voce di ricavo o doppia deduzione di una medesima voce di costo. Tale documento non ha forza di legge, ma si qualifica come una posizione di *soft law*, che intende indurre gli Stati aderenti al programma, ad emanare disposizioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi implementate sulla base di regole comuni, in maniera tale che le norme anti-ibridi domestiche né si sovrappongano tra loro generando doppia imposizione, né si disattivino vicendevolmente restando inefficaci<sup>11</sup>.

L'Azione 3 - Controlled Foreign Company, ha prodotto best practices per uniformare le regole nazionali sulle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Company) volte al contrasto dello spostamento fittizio del profitto verso paesi a fiscalità privilegiata<sup>12</sup>.

L'Azione 4 - *Limitation of Interest Deduction*, è volta a limitare l'erosione della base imponibile mediante la deduzione di interessi passivi e altri pagamenti finanziari. I rischi BEPS in quest'area possono presentare due diverse situazioni:

- 1. I gruppi collocano livelli elevati di debito in società residenti in paesi ad alta fiscalità:
- 2. Attraverso i prestiti infragruppo, potrebbero generare delle deduzioni maggiori rispetto a quelle generate dagli interessi passivi apportate dal prestito ottenuto da terzi.

L'Azione 5 - *Harmful tax practices*, si è concentrata sulle pratiche fiscali dannose per incrementare il livello di trasparenza mediante lo scambio spontaneo dei *ruling*, nonché per valorizzare il criterio della sostanza, imponendo l'introduzione del c.d. *nexus approach* al quale i regimi speciali di tassazione sugli intangibili (c.d. *patent box regimes*) devono conformarsi<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022, p. 147.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> E. DELLA VALLE, L. MIELE, *I disallineamenti da ibridi*, settembre 2021, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022, p. 147.

L'Azione 6 - *Prevention of tax treaty abuse*, definisce le clausole antiabuso da integrare nei trattati contro le doppie imposizioni. L'abuso dei trattati, tendenzialmente, si esprime nel tentativo da parte di un soggetto di accedere indirettamente ai vantaggi fiscali tra due giurisdizioni, senza che sia residente in almeno una delle due. L'abuso in questione è il c.d. *Treaty Shopping*.

L'Azione 7 - Permanent establishment status, ha ampliato nozione di stabile organizzazione, con l'obiettivo di evitare pratiche elusive finalizzate alla schermatura e volontà delle società nel non identificarsi come stabile organizzazione.

L' Azione 8-10 - *Transfer Pricing*, è stato introdotto con l'intento di allineare l'allocazione del profitto e la creazione del valore attraverso l'aggiornamento delle linee guida OCSE, mediante l'analisi delle operazioni tra parti correlati che devono essere similari ovvero rientranti in un *range* simile alle operazioni che avvengono tra parti indipendenti.

L' Azione 11 - BEPS *data anlalysis*, ha l'obiettivo di misurare il fenomeno dell'elusione internazionale mediante la creazione di un cruscotto di indicatori per monitorare sia la sua evoluzione nel tempo sia l'efficacia delle azioni di contrasto<sup>14</sup>.

L'Azione 12 - *Mandatory Disclosure Rules*, contiene raccomandazioni relative alle regole di comunicazione preventiva obbligatoria da introdurre negli ordinamenti per contrastare gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva<sup>15</sup>, evitando di imporre maggiori oneri di *compliance* in capo ai contribuenti.

L' Azione 13 - *Country-by Country Reporting*, mira a migliorare la trasparenza tra amministrazioni finanziarie, richiedendo alle imprese multinazionali, che generano a livello consolidato un fatturato pari a 750 milioni di euro, la presentazione di un report che include valori economici e finanziari del gruppo, il quale viene condiviso in tutte le amministrazioni fiscali in cui il gruppo produce reddito.

<sup>15</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022, p. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022, p. 148.

L'Azione 14 - *Mutual Agreement Procedure (minimum standard)*, si concentra sulla risoluzione delle controversie tra giurisdizioni in materia fiscale. Nonostante la presenza di procedure di accordo reciproco tra le diverse giurisdizioni, l'azione 14 pone il *focus* sull'effettivo accesso alle *Mutual Agreement Procedure* e che i casi siano risolvibili in tempi rapidi, eliminando incertezze interpretative che ostacolano l'attivazione delle procedure amichevoli.

L' Azione 15 - *Multilateral Instrument*, è uno strumento che consente alle giurisdizioni coinvolte di implementare le misure BEPS, apportando modifiche ai trattati bilaterali in modo più rapido ed efficace.

#### 2.1.1. Standard minimi

Per quattro delle quindici azioni sono stati approvati alcuni *standard* minimi, i quali vengono sistematicamente verificati dall'*Inclusive Framework* BEPS, sui quali i paesi si sono impegnati all'implementazione al fine di:

- fare in modo che tutti i paesi intraprendano azioni di contrasto ai BEPS, evitando *spillovers* negativi sugli altri paesi, ad esempio in tema di competitività;
- permettere a tutti i paesi di operare nelle stesse condizioni (levelled playing field).

Gli *standard* minimi che sono stati approvati dai paesi appartenenti all'OCSE hanno interessato le seguenti azioni:

- Action 5 Harmful tax practices;
- Action 6 Prevention of tax treaty abuse;
- Action 13 Country-by Country Reporting;
- *Action* 14 *Mutual Agreement Procedure*.

Per le altre azioni sono stati previsti<sup>16</sup>:

- Common approach: attualmente i Paesi non hanno prestato impegno all'implementazione, ma è stato raggiunto il consenso per una comune direzione di tax policy;
- Best practice: linee guida su specifiche aree di policy, che saranno eventualmente recepite dai paesi che intendono intervenire su tali aree.

# 2.2. Implementazione del Progetto BEPS

Il progetto BEPS è stato implementato mediante due strumenti importanti, come meglio si vedrà infra.

In primis, è stata ideata una convenzione multilaterale che ha lo scopo di aggiornare simultaneamente le convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore. In secondo luogo, è stato costituito l'*Inclusive Framework* che ha come obiettivo di espandere l'implementazione del progetto a un maggior numero di Paesi.

## 2.1.2. L'Inclusive Framework on BEPS

In origine, il progetto BEPS era stato condiviso da 44 giurisdizioni, di cui 35 membri dell'OCSE, dall'Unione Europea e da 8 Paesi non membri dell'OCSE composti da: Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Russia, Arabia Saudita e Sud Africa, che hanno di fatto collaudato il contenuto del progetto BEPS.

Affinché la sfida di fiscalità internazionale ottenesse il giusto risultato, era necessario coinvolgere maggiori paesi inclusi anche quelli in via di sviluppo. Oggi si contano 141 giurisdizioni e 14 organizzazioni internazionali, quest'ultime invitate come osservatori, i quali hanno il compito di implementare le misure

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> E. MIOLA, *Il Progetto OCSE/G20 << Base Erosion and profit shifting >>*, Dipartimento delle Finanze, 12 aprile 2017

identificate nel progetto BEPS rispettando i principi di coerenza, sostanza e trasparenza.

Le giurisdizioni facenti parte hanno inoltre il compito di supportare le amministrazioni fiscali e i contribuenti circa le raccomandazioni BEPS.

#### 2.1.3. La convenzione multilaterale

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia sono in genere redatte secondo lo standard OCSE. In qualità di accordi bilaterali, essi sono prima negoziati tra i due Stati e sottoscritti dai medesimi; ai fini della loro validità è necessaria la ratifica (che in Italia avviene a mezzo di una legge ordinaria) e il successivo scambio degli strumenti di ratifica<sup>17</sup>.

Con l'entrata in funzione della convenzione multilaterale, firmata dagli Stati in data 07.06.2017, permette di modificare le convenzioni bilaterali esistenti in maniera rapida e simultanea, evitando così nuove negoziazioni bilaterali<sup>18</sup>.

Il *multilateral instrument*, identificato dall'azione 15 del progetto BEPS, si poneva come obiettivo proprio la costruzione di uno strumento che permette agli stati di modificare i trattati contro le doppie imposizioni in maniera rapida, efficace e conforme alla disposizione BEPS senza dover ricorrere a nuove negoziazioni bilaterali.

Difatti, lo scopo della Convenzione multilaterale non è tanto quello di regolamentare o risolvere i conflitti di attribuzione ma piuttosto, come esplicitato nel preambolo, quello di:

1- assicurare un'attuazione rapida, coordinata e coerente del progetto BEPS;

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> G. ODETTO, Convenzioni internazionali, in *Eutekne*, 5.1.2024.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, IX ed., 2022, Capitolo IV, MLI (Multilateral Instrument) e Direttiva Atad, p. 145.

- 2- garantire che i trattati contro le doppie imposizioni non siano utilizzati per creare opportunità di non imposizione o di una imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscale;
- 3- modificare la rete dei trattati esistenti in maniera coordinata ed efficiente le modifiche concordate senza che sia necessario una rinegoziazione bilaterale di ciascun trattato<sup>19</sup>.

La convenzione multilaterale assume piena efficacia solo nel momento in cui avviene la ratifica da parte degli stati, mediante un apposito canale istituito dall'OCSE la quale recepisce le notifiche in caso di intento positivo da parte delle diverse giurisdizioni.

Tuttavia, lo strumento che fa capo all'azione 15 del progetto, se da un lato mira a velocizzare in maniera quasi automatica le modifiche ai trattati contro le doppie imposizioni, lo stesso, permette ai diversi attori bilaterali di poter concordare con quanto riportato nella convenzione multilaterale anche solo parzialmente, permettendo quindi delle riserve che potrebbero portare a una situazione di lentezza nella procedura, venendo quindi meno una delle principali caratteristiche dello strumento stesso.

# 3. Introduzione alla digital tax, il c.d. Pillar One.

Negli ultimi trent'anni, con l'introduzione di *internet* si è assistito a un profondo cambiamento sociale ed economico. La diffusione del collegamento *internet* in maniera capillare ha fatto sì che il mondo intero si connettesse in maniera rapida ed efficace, sviluppando nuovi modelli di *business*.

Di fatti, il *business* del digitale, non si basa su interazioni fisiche come quelle tradizionali bensì si caratterizza su una smaterializzazione della filiera commerciale

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> M. FAGGION, M. ZILIOTTO, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, IX ed., 2022, Capitolo IV, MLI (Multilateral Instrument) e Direttiva Atad, p. 145.

e produttiva, creando la possibilità di acquistare prodotti e servizi attraverso piattaforme digitali *on-line*, prescindendo dai confini territoriali.

La diffusione del settore digitale ha creato soprattutto nell'ultimo decennio una profonda crisi del sistema di fiscalità internazionale, tanto da porre l'attenzione della comunità europea e avviare i lavori in sede OCSE sul *Pillar One*, uno dei due pilastri principali volti al contrasto di fenomeni di erosione e elisione della base imponibile.

Sul punto è bene ricordare che, con l'avvento di internet, le autorità legislative, al fine di favorirne la diffusione e lo sviluppo, decisero volontariamente, in un primo momento, di rinunciare ad una regolamentazione normativa della rete in favore di una sorta di codice di condotta, cosiddetto *netiquette*, di natura consuetudinaria, appunto perché composto da una serie di consuetudini poste in essere dagli utenti medesimi<sup>20</sup>.

Tuttavia, una volta raggiunto l'obiettivo di diffusione capillare di *internet*, le giurisdizioni, a fronte anche di ingenti profitti realizzati virtualmente dalle imprese digitali, oltre che la necessità di regolamentare gli spazi virtuali considerati zone franche, hanno così introdotto una serie di norme volte proprio a disciplinare l'"economia digitale", sia sotto l'aspetto civilistico e commerciale che, per quanto qui di interesse, sotto il profilo tributario<sup>21</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> G. GIRELLI, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, Diritto e pratica tributaria, vol. XCIV - n.6, Novembre-Dicembre 2023, p. 2327.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> G. GIRELLI, Diritto e pratica tributaria, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, vol. XCIV - n.6, Novembre-Dicembre 2023, p. 2328.

# 3.1. I lavori dell'OCSE sulla partita "digital"

La maggior parte dei Paesi aderenti all'OCSE, visto anche lo sforzo finanziario durante il periodo *Covid*, hanno come obiettivo la necessità di stabilire territorialmente i profitti generati dalle imprese digitali, individuando dei nuovi parametri in modo da stabilire la giusta tassazione nelle diverse giurisdizioni.

Del resto è sotto gli occhi di tutti come i nuovi modelli di *business*, quello digitale *in primis*, abbiano messo in crisi il tradizionale paradigma di fiscalità internazionale, fondato sul diritto di imposizione originario da parte dello Stato di residenza a cui si accompagna quello del Paese "ospite" in cui l'impresa opera, o in ragione della configurazione in quest'ultimo di una stabile organizzazione oppure, in mancanza, attraverso il riconoscimento di una potestà concorrente che si estrinseca nell'applicazione di ritenute in uscita sui *passive income* (interessi, dividendi, e *royalties*) realizzati in quel mercato<sup>22</sup>.

La sfida connessa alla tassazione digitale trova nel progetto BEPS un'azione dedicata, l'*action* 1– *Adressing the Tax Challenges of the Digital Economy*, i cui lavori iniziarono nell'ottobre del 2015 con la pubblicazione di un primo documento.

L'OCSE, nel 2018, pubblica un *interim report* in cui espone i fattori comuni delle imprese *hi-tech*:

- il c.d. *scale without mass*: queste imprese possono operare massicciamente (in termine di vendite) in differenti Paesi (differenti giurisdizioni tributarie) senza dovervisi stabilire fisicamente. Da qui, la difficoltà di adottare gli attuali schemi di fiscalità internazionale che agganciano la tassazione di un'impresa non residente esclusivamente alla presenza fisica della stessa nel territorio, tramite una stabile organizzazione;
- la rilevanza degli *intangibles* (IP): algoritmi e proprietà intellettuale, fondamentali nella creazione del valore, possono essere facilmente riallocati in modo da sfruttare le differenze nei sistemi fiscali nazionali;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> V. PIACENTINI, A. VALENTE, G. CANTURI, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, IX ed., 2022, p. 1049.

• la rilevanza dei dati e della partecipazione degli utenti nella creazione del valore: i dati "prodotti" dagli utenti (che diventano così veri i propri "*input*" del processo) consentono di migliorare i servizi forniti, attuare strategie di prezzo mirate e modulate, massimizzando così i profitti<sup>23</sup>.

Uno dei primi attriti nella partita *digital*, avviene successivamente la pubblicazione dell'*interim report* da parte del *Treasury Secretary* degli Stati Uniti d'America, il quale affermò che gli USA si pongono quali fermi oppositori verso eventuali proposte di individuazione delle *digital companies* da parte di qualsivoglia Stato. Alcune di queste aziende, infatti, rientrano tra i maggiori contribuenti alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica degli USA. L'introduzione di nuovi oneri fiscali, a mente dell'allora Segretario al Tesoro, ostacolerebbe la crescita e, di riflesso, danneggerebbe i lavoratori e i consumatori<sup>24</sup>.

Attualmente, il processo di entrata in vigore del *Pillar One* risulta ancora ferma ai *box* della diplomazia internazionale e dei "distinguo" sulla tassazione delle *bigtech*, vero epicentro del contendere tra Europa e Usa, oltre all'assenza di una presa di posizione da parte della Cina.

L'OCSE, memore dei delicati equilibri ma non disposta a soprassedere sul diritto a esigere la tassa digitale, pubblica nell'ottobre del 2020 due documenti il *Blueprint for Pillar One* e *Blueprint for Pillar Two*.

Il documento Blueprint for Pillar One, definisce tre elementi chiave:

- il riconoscimento di un diritto impositivo in capo alle cc.dd. *market jurisdictions* rispetto ad una quota dell'utile residuale di un'impresa multinazionale (MNE) determinata su base di gruppo (c.d. "*Amount* A");
- l'individuazione di un margine di rendimento predefinito rispetto a talune attività standard di marketing e distribuzione (baseline marketing and distribution activities) poste in essere nelle "market jurisdictions",

<sup>24</sup> L. BOSCO, P. COLACI, L'imposta sui servizi digitali, La tassazione dell'economia digitale, Cap. 1, pag. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> V. PIACENTINI, A. VALENTE, G. CANTURI, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, IX ed., 2022, p. 1051.

determinato in coerenza con il principio di libera concorrenza (c.d. *Amount* B);

l'implementazione di un processo volto ad estendere il concetto di certezza in ambito fiscale per mezzo di meccanismi per la prevenzione e la risoluzione delle controversie<sup>25</sup>.

Nello specifico, con riferimento al raggiungimento di una soluzione equa sull'allocazione del diritto di tassazione (*Pillar One*), è stato riconosciuto in capo al Paese in cui sono realizzate le vendite il diritto di tassare almeno il 20% dell'utile delle imprese multinazionali oltre la soglia del 10% di profitto, senza alcuno specifico riferimento al settore del business (non si opera più alcuna distinzione, infatti, tra multinazionali "digitali" e non)<sup>26</sup>.

Alcuni paesi Ue, tra cui l'Italia, di fronte ai ritardi dell'Ocse hanno nel tempo avviato *digital tax* nazionali, a cui gli Usa avevano subito reagito mettendo sotto procedimento (cioè dazi pesanti) gli avanguardisti della tassa contro i *big-tech*.

I paesi che hanno introdotto la *digital tax services*, possono vantare in termini di gettito un'esperienza positiva, come ad esempio il Regno Unito che nel primo periodo di applicazione 2020-2021, ha incassato più di quanto previsto; la Francia è passata dai 358 milioni del 2021 ai 518 del 2022, fino ai 670 del 2023; la Spagna è passata da 166 milioni del 2021 ai 278 milioni del 2022 mentre l'Italia è passata dai 240 milioni nel 2021 ai 298 milioni nel 2022, fino ai 390 milioni nel 2023<sup>27</sup>.

Come precedentemente detto, l'introduzione di imposte digitali nazionali, ha creato particolari dissensi politici nel panorama internazionale e, confusioni, sotto il profilo tributario, circa il profilo soggettivo e oggettivo, di cui meglio si dirà infra.

Urge però fare chiarezza sul concetto e sulla *ratio* delle *digital service taxes*, anche per evitare che dietro quel nome si nascondano politiche fiscali prive di una solida

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> L. BOSCO, P. COLACI, L'imposta sui servizi digitali, La tassazione dell'economia digitale, Cap. 1, pag. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> V. PIACENTINI, A. VALENTE, G. CANTURI, *Manuale di Fiscalità Internazionale,* IX ed., 2022, p. 1053.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> R. RUSSO, *Il sole 24 Ore*, Le imposte sui servizi digitali tra discordia e un futuro da scrivere, 18 settembre 2023.

giustificazione economica. Tale chiarezza dovrebbe essere alla base del design di tali tributi, favorendo il più possibile un approccio coordinato, con l'obiettivo di giungere in tempi rapidi alla definizione di un *common approach* come nel caso delle regole sugli ibridi e sulle deducibilità degli interessi del progetto BEPS e della *Global Minimum Tax* (regole che gli Stati non sono obbligati ad adottare ma, se scelgono di farlo, devono adottarle ed attuarle in base a quanto definito a livello multilaterale)<sup>28</sup>.

#### 3.2. L'imposta sui servizi digitali in Italia

L'OCSE, non trovando un *common approach* a livello globale, come in occasione dell'introduzione della *global minimum tax*, le singole giurisdizioni, hanno implementato e attuato imposte sui servizi digitali, così come fatto anche dall'Italia.

Alla luce di polemiche in ambito politico internazionale e tributario, la *digital tax service* italiana, trova la sua *ratio* non nella necessità di adottare un meccanismo correttivo (e temporaneo) al mancato pagamento delle imposte sui redditi dei contribuenti interessati, quanto piuttosto nella volontà di attrarre a tassazione l'estrazione di valore dal territorio dello Stato che avviene attraverso l'immagazzinamento, la lavorazione e lo sfruttamento dei dati che gli utilizzatori mettono a disposizione sul web in cambio di servizi digitali teoricamente gratuiti<sup>29</sup>.

L'imposta sui servizi digitali in Italia è stata introdotta dalla Legge n. 145/2018, art.1 commi da 35 a 50 (Legge di Bilancio 2019), con lo scopo di tassare i redditi prodotti, derivanti dalla fornitura di servizi digitali, sul territorio italiano, in cui gli utenti stessi svolgono un ruolo dominante nel processo di creazione del valore.

<sup>29</sup> R. RUSSO, *Il sole 24 Ore*, Le imposte sui servizi digitali tra discordia e un futuro da scrivere, 18 settembre 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> R. RUSSO, *Il sole 24 Ore*, Le imposte sui servizi digitali tra discordia e un futuro da scrivere, 18 settembre 2023.

## 3.2.1. Presupposto soggettivo e oggettivo

L'applicazione dell'imposta digitale italiana viene attribuita alle imprese che a livello di gruppo consolidato realizzano:

- Ricavi per almeno 750 milioni di euro;
- Ricavi da servizi digitali realizzati in Italia per almeno 5,5 milioni di euro.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/2021, le due soglie sopra esposta devono essere superate congiuntamente nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione dell'imposta sui servizi digitali<sup>30</sup>.

Inoltre, la Circolare, determina i criteri da utilizzare in capo alle due soglie che identificano il presupposto soggettivo di applicazione dell'imposta. Per quanto concerne la prima soglia, si fa riferimento al criterio della competenza; mentre il superamento della seconda soglia occorre fare riferimento al principio di cassa.

L'imposta sui servizi digitali viene applicata sui ricavi ottenuti da tre diverse tipologie di servizi digitali<sup>31</sup>:

- veicolazione di pubblicità mirata mediante l'analisi dei dati degli utenti stessi:
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale, ove la creazione di valore dipende dal numero e dalla partecipazione attiva e costante degli utenti e, dunque, dal numero di interazioni e collegamenti che si generano tra loro<sup>32</sup>;
- raccolta dei dati degli utenti e successiva cessione a terzi.

Al comma 37-bis della Legge di Bilancio 2019, vengono identificati i servizi per cui non si applica l'imposta sui servizi digitali<sup>33</sup>:

 a) la fornitura diretta dei beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 3/2021

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Legge di Bilancio 2019, art. 1, c. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> G. GIRELLI, Diritto e pratica tributaria, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, vol. XCIV - n.6, Novembre-Dicembre 2023, p. 2334.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Legge di Bilancio 2019, art.1, c. 37-bis.

- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
  - i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  - 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  - 4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*septies*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Inoltre non vengono considerati tassabili anche i ricavi derivanti dai servizi digitali di cui al comma 37, resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante<sup>34</sup>.

Le attività commerciali digitali che il legislatore ha considerato suscettibili di imposizione sono quelle che si basano sostanzialmente sull'acquisizione e sul controllo delle informazioni rilasciate dagli utenti ovvero, trattandosi di attività digitali, dei "dati" da questi ultimi forniti. La gestione dei dati, infatti, viene ritenuta una nuova forma di ricchezza per le sole imprese che operano nel settore del digitale a livello mondiale con importanti risultati in termini di ricavi<sup>35</sup>.

In sede OCSE, al fine di mitigare le tensioni politiche sull'imposta digitale, l'impostazione legislativa italiana potrebbe essere presa come spunto, in quanto individua dei nuovi indici di capacità contributiva riferibili esclusivamente a determinate società che offrono determinati servizi *online*.

# 3.2.2. Qualificazione dell'imposta sui servizi digitali

In considerazione del fatto che le imposte vengono tradizionalmente qualificate come dirette o indirette, in cui le prime colpiscono direttamente la capacità contributiva di uno specifico soggetto, persona fisica o giuridica, intaccando il reddito o la ricchezza prodotta in un determinato periodo di tempo, le seconde, colpendo la ricchezza nel momento in cui viene consumata o trasferita, permette di identificare l'imposta sui servizi digitali di tipo mista.

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Leggi di Bilancio, art. 1, comma 38

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> G. GIRELLI, Diritto e pratica tributaria, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, vol. XCIV - n.6, Novembre-Dicembre 2023, p. 2334.

Il profilo oggettivo dell'imposta, con l'individuazione dei tre tipi di servizi digitali attenzionati a imposizione come disciplinati dalla Legge di Bilancio 2019, consente di individuare l'ISD (imposta sui servizi digitali) come un'imposta sia diretta che indiretta, ovvero mista.

Da un'analisi dei tre tipi di servizi, si può definire l'ISD un'imposta mista.

Il servizio di veicolazione di pubblicità personalizzata, colpisce il soggetto passivo per lo specifico corrispettivo ricevuto, ovvero per lo specifico reddito prodotto. Si è quindi di fatto in presenza di un tributo di natura diretta.

Tuttavia, l'imposta sulla particolare ricchezza prodotta, non tiene conto dei costi sostenuti, evidenziando quindi in parte, come illustrato da notevole dottrina, un fenomeno distorsivo dell'imposta sui servizi digitali<sup>36</sup>.

Con la stessa logica, occorre studiare anche il secondo servizio, ovvero la messa a disposizione di un'interfaccia digitale, dove il soggetto passivo svolge un'attività di pura intermediazione, percependo a riguardo una commissione.

Siffatti, la commissione percepita per l'espletamento dell'attività di intermediazione, risulterebbe intaccata dall'imposta in maniera diretta.

Relativamente al terzo servizio, la raccolta dei dati forniti dagli utenti stessi e il successivo trasferimento a terzi, definisce l'imposta di tipo indiretta, in quanto si attiverebbe solo nel momento in cui i dati raccolti e rielaborati dal gestore della piattaforma *online* vengono ceduti a terzi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> G. GIRELLI, Diritto e pratica tributaria, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, vol. XCIV - n.6, Novembre-Dicembre 2023, p. 2338.

# 3.2.3. Aspetti fiscali dell'ISD

L'ISD, è riscossa nella misura del 3% riferendosi ai ricavi prodotti da servizi digitali individuati dall'art.1, comma 37, lettere a, b e c della Legge n. 145/2018, c.d. Legge di Bilancio 2019.

La base imponibile è disciplinata dall'art. 1, comma 678, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha modificato l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, introducendo il comma 40ter, in cui si specifica che: quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi del comma 40, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Come si può notare, viene evidenziato dal legislatore, il nesso dei ricavi prodotti con utenti specifici localizzati nel territorio dello Stato italiano.

La localizzazione degli utenti e criteri di collegamento della prestazione di servizio nel territorio dello Stato sono stati precisati al punto 4 del provvedimento n. 13185/2021 e più in particolare, al punto 4.5 si fa riferimento ai dispositivi utilizzati dagli utenti, dove si considerano localizzati nel territorio italiano sulla base dell'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo<sup>37</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento n. 13185/2021, p. 7 e 8.

#### 4. Conclusioni

Il progetto BEPS mira fortemente a istituire l'imposta sui servizi digitali in maniera condivisa tra le diverse giurisdizioni aderenti all'OCSE, con l'intento di affiancare il *Pillar One* al secondo progetto più importante, in relazione al contrasto all'evasione ed elisione fiscale, ovvero il *Pillar Two*, che è entrato in vigore dal 01.01.2024 in Italia e in "pochi" altri paesi europei.

Occorre attendere i prossimi anni per capire la direzione che prenderà il progetto del *Pillar One*, forte ancora oggi di dissensi da parte degli Stati Uniti d'America in merito alla definizione di capacità contributiva dei colossi digitali e quindi alla volontà delle parti di identificare i nuovi parametri che permetteranno di *splittare* l'imposta tra le diverse giurisdizioni in cui viene creata la catena di valore.

Tuttavia, se da un lato il primo pilastro risulta non ancora consolidato, il secondo, che definisce la *Global Minimum Tax*, è entrato pienamente in funzione con la Direttiva UE n. 2022/2523 del 14 dicembre 2022 emanata dal Consiglio dell'Unione Europa e recepita in prima battuta da alcuni stati europei, come l'Italia con il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301, Titolo I, Capo II.

## Capitolo II

#### LA GLOBAL MINIMUM TAX

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Implementazione nel panorama internazionale. – 3. Introduzione all'applicazione della Global Minimum Tax. – 3.1.1. L'ambito soggettivo: il test da effettuare. – 3.1.2. Ripartizione del reddito delle entità costituenti su base giurisdizionale. – 3.1.3. Calcolo del Globe Income. - 3.1.4. Determinazione delle Covered Taxes. - 3.1.5. Calcolo dell'effective tax rate e calcolo della top-up tax. 3.1.6. L'imposta minima globale nell'ambito della QDMT, IIR o UTPR. - 4. Profilo soggettivo. - 4.1. Il concetto di gruppo. - 4.1.1. I costi di compliance e di implementazione della normativa. 4.2. Esempi di implementazione della Global Minimum Tax. – 4.3. Localizzazione di un'entità costitutiva. - 4.3.1. Localizzazione dell'entità fiscalmente trasparente. – 4.3.2. Localizzazione di una stabile organizzazione. – 4.3.3. Entità con doppia residenza. - 4.4. Entità escluse. - 5. Profilo oggettivo. - 5.1. I meccanismi di prelievo della Global Minimum Tax. - 5.1.1. Regola di inclusione del reddito, Income Inclusion Rule (IIR). - 5.1.2. Regola sui profitti a bassa imposizione, Undertaxed Profit Rule (UTPR). - 5.1.3. Imposta minima nazionale integrativa qualificata, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). 5.2. Regole di priorità del meccanismo di prelievo. 6. La determinazione del reddito o perdita qualificante (Globe Income). -6.1. Aggiustamenti al valore contabile netto del reddito o perdita qualificante. -6.1.1. Gli oneri fiscali netti. -6.1.2. I dividendi. -6.1.3. Plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni. -6.1.4. Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione. - Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse. -6.1.6. Utili o perdite in valuta estera. -6.1.7. Spese non riconosciute per principio. – 6.1.8. Errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili. – 6.1.9. Oneri pensionistici maturati. -6.1.10. Altre rettifiche al FANIL. -7. Le Covered Taxes. -7.1. Le imposte sul reddito. - 7.2. Le imposte sugli extraprofitti. - 7.3. Le imposte di soggetti correlati. -7.3.1. Le imposte delle entità trasparenti. 7.3.2. Le imposte della stabile organizzazione e delle società CFC. – 7.4. Le imposte sugli utili distribuiti e sulle distribuzioni presunte. – 7.5. Le imposte non rilevanti. – 7.6. Gli aggiustamenti alle imposte coperte. – 7.6.1. Le variazioni in aumento. – 7.6.2. Le variazioni in diminuzione. - 7.7. I crediti d'imposta. - 7.8. Le imposte differite. - 8. Calcolo dell'effective tax rate e imposta minima globale. – 8.1. Riduzione da attività economica sostanziale. – 8.1.1. Il calcolo della riduzione da attività sostanziale. – 8.1.2. L'applicazione della SBIE per le stabili organizzazioni e le entità trasparenti. - 8.1.3. L'utilizzo della SBIE come tax policy. - 9. Regime safe harbour. - 10. Implementazione della GMT in Italia. - 10.1. Gruppo formato da imprese neocostituite. - 10.2. Applicazione dell'IIR e UTPR in Italia. - 10.3. SBIE in Italia.

#### 1. Introduzione

Con l'avvento della globalizzazione il sistema tributario internazionale è stato profondamente messo a dura prova, creando opportunità di erosione della base imponibile e slittamento degli stessi in paesi a fiscalità privilegia, quest'ultimo fenomeno spinto a dismisura dall'economia digitale.

Il risultato precedentemente ottenuto dalle diverse giurisdizioni che agivano in maniera scoordinata e confusa verso il problema non faceva sì che alimentare ancor di più il disordine affermato.

Incentivati dalle precedenti crisi economiche e dalla forte opinione pubblica, sia dalla parte degli addetti ai lavori, che non, si è venuta affermando sempre più la linea di pensiero che occorre un rapporto onesto, ovvero minimale, fra il luogo in cui il profitto viene realizzato e quello in cui il medesimo viene tassato<sup>38</sup>.

Il primo rapporto pubblicato dall'OCSE per fronteggiare la c.d. *Base Erosion and Profit Sharing* risale al 2013, seguita nel 2016 dalla costituzione dell'*Inclusive Framework*, organo tecnico che veniva rappresentato da 135 Paesi su 141, con lo scopo di settare le regole che daranno il via al secondo pilastro del più ampio progetto BEPS.

Le linee guida sul secondo pilastro vengono pubblicate dall'OCSE il 20 dicembre 2021, le quali vengono immediatamente recepite nella proposta della Direttiva Europea del 22 dicembre 2021 e successivamente approvate con la Direttiva 2523/2022, apportando alla proposta dei leggeri sviluppi.

Anche il governo italiano con il decreto n. 209 del 27 dicembre 2023 recepisce quanto disposto dalla Direttiva (UE).

Nel presente capitolo verranno analizzati in primo luogo gli strumenti chiave che compongono le regole introdotte dalla Direttiva UE e in secondo luogo le piccole differenza evidenziate con il recepimento della disciplina nell'ordinamento italiano.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> T. DI TANNO, *La Global Minimum Tax*, in *Il sole 24 ore*, febbraio 2024, p. 5.

Se pur di grande complessità, si analizzeranno le principali componenti della *Global Minimum Tax* mediante un'analisi incentrata sul profilo soggettivo e oggettivo, per poi addentrarsi nelle modalità di riscossione e nella determinazione dei due "pesi" che comporranno la base di determinazione dell'*effective tax rate*, ovvero il calcolo del reddito o perdita qualificante (*Globe Income*) e delle imposte rilevanti aggiustate (*Covered Taxes Adjusted*).

# 2. L'implementazione nel panorama internazionale

In considerazione del fatto che il *Pillar* II sia stato approvato dal c.d. quadro inclusivo dell'OCSE da almeno 140 giurisdizioni, soltanto 16 hanno recepito la direttiva e implementato i tre meccanismi; l'*Inclusive Framweork* prevedeva di partire con almeno 50 giurisdizioni. Particolare attenzione viene posta al fatto che le 16 giurisdizioni sono tutte appartenenti all'Unione Europea.

Per quanto concerne le due più grandi economie del mondo, Cina e Stati Uniti, esse non hanno implementato il *Pillar* II con decorrenza dal 2024.

Al momento la Cina non ha rilasciato comunicazioni pubbliche al riguardo mentre negli Stati Uniti i repubblicani si sono opposti all'introduzione in quanto ritengono che le nuove norme, oltre a minare la sovranità del Paese in materia fiscale, avrebbero effetti negativi sulla competitività delle imprese nazionali<sup>39</sup>.

Gli Stati Uniti hanno già previsto una normativa interna, la c.d. GILTI, anche se non conformi alle regole OCSE, pertanto, l'implementazione del *Pillar* II, verrebbe visto come una sovrapposizione legislativa, oltre che un istituto dall'implementazione costosa.

I Paesi dell'America Latina e i Paesi emergenti hanno adottato un comportamento statico al fine di capire come e quando si muoveranno le altre giurisdizioni.

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> M. BELLINI, *L'Europa ha accelerato sulla minimum tax ma ora è troppa sola*, in *Il Sole 24 ore*, 15 gennaio 2024, p. 4.

Tra i Paesi che presentano una tassazione bassa o nulla, come ad esempio le Bahamas o le Barbados, vi è stata una reazione positiva ma comunque attendista, mentre le Bermuda, per rispondere al contesto internazionale, stanno lavorando per introdurre un'imposta societaria pari al 15%.


Da un primo *screening* del palcoscenico internazionale, occorrerebbe che, oltre alle 16 giurisdizioni che hanno implementano il *Pillar* II, ci sia un ampliamento costante nel breve periodo, viceversa, i Paesi che l'hanno introdotta, vedrebbero le proprie società residenti non competitive rispetto al panorama internazionali, le quali si farebbero carico di maggiori oneri fiscali e amministrativi al fine di settare internamente le procedure idonee per essere puntuali e precisi in fase di *compliance*.

# 3. Introduzione all'applicazione della Global Minimum Tax

Prima di addentrarci in un'analisi quanto più approfondita di ogni componente determinante per l'applicazione dell'imposta minima globale, vista anche la complessità dell'istituto, occorre dare una prima panoramica in merito alle procedure da seguire per determinare l'eventuale applicazione.

Come si può evincere dal seguente schema, pubblicato nel documento predisposto dall'OCSE – *Minimum Tax Implementation Handbook* (*Pillar Two*), l'applicazione della Global Minimum Tax necessita di un approccio a *step*.

Figure 1.1. Core provisions of the GloBE rules



Fonte: Fig. n.1.1. Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two)

# 3.1.1. L'ambito soggettivo: il test da effettuare

L'Inclusive Framework ha deciso di limitare le regole Globe a solo quei gruppi multinazionali e nazionali su larga scala che raggiungono un fatturato pari ad almeno euro 750.000.

La scelta è stata dettata dal fatto che codesti gruppi possono da un lato soddisfare l'obiettivo principale dell'OCSE ovvero quello di riscuotere maggiori imposte, imponendo una tassazione minima, riuscendo a colpire un livello significativo di gruppi, dall'altro quello di evitare la concorrenza sleale tra le diverse giurisdizioni. Una terza ragione è quella di limitare i costi di *compliance* a gruppi tendenzialmente strutturati anche in termini di capitale umano.

Per determinare se un gruppo rientra nell'ambito dell'applicazione della normativa occorre seguire tre particolari fasi.

La prima fase è quella di determinare se il gruppo ha entità o stabili organizzazioni in diverse giurisdizioni. Nella seconda fase occorre verificare se il gruppo ha un fatturato globale di euro 750.000.000 i quali siano stati superati per almeno due dei quattro esercizi fiscali precedenti. La terza fase consiste nell'identificare le entità escluse dall'applicazione dell'imposta minima globale, i quali ricavi rientrano nel test stabilito dalla seconda fase ovvero nel fatturato globale del gruppo.

Per definire l'insieme del gruppo consolidato si utilizzano le stesse tecniche di consolidamento utilizzate nel *Country by Country Reporting*, le quali forniscono uno *standard* relativamente stabile e coerente che sfrutta le pratiche contabili esistenti per determinare quando un gruppo e quali delle sue entità rientrano nell'ambito di applicazione<sup>40</sup>.

Per rientrare nel perimetro dell'ambito soggettivo della disciplina della *Global Minimum Tax* occorre che le entità appartenenti al gruppo siano consolidate nel bilancio della capogruppo o della designata al consolidamento. Pertanto, le regole *Globe* non si applicano a entità autonome che non si consolidano con nessun'altra entità.

Le regole *Globe* si applicano anche alle stabili organizzazioni al fine di evitare un raggiramento della normativa da parte di entità che avrebbero voluto non consolidare altre entità bensì costituire una o più stabili organizzino in diversi Paesi<sup>41</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two), par. 19, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two), par. 20, p. 13.

# 3.1.2. Ripartizione del reddito delle entità costituenti su base giurisdizionale

Qualora un gruppo rientrasse nell'ambito di applicazione delle regole *Globe* il secondo *step* da seguire è quello di determinare la localizzazione delle entità appartenenti al gruppo non escluso dalla normativa.

Stabilita la localizzazione delle entità costituenti occorre definire ciascun reddito utilizzando come punto di partenza il reddito o perdita netta contabile, il c.d. FANIL.


#### 3.1.3. Calcolo del Globe Income

La terza fase consiste nel determinare il *Globe Income* di ciascuna entità attraverso una serie di rettifiche al FANIL.

Le rettifiche che vengono effettuate al FANIL hanno lo scopo di allineare il più possibile la base imponibile della *Global Minimum Tax* alla base imponibile determinata secondo le regole fiscali di ogni giurisdizione<sup>42</sup>.

Come illustrato nella figura 1.5. *Types of adjustments to the* FANIL, pubblicata nell'*Implementation Book*, le rettifiche da apportare al reddito o perdita netta contabile si suddividono in tre tipi.

Figure 1.5. Types of adjustments to the FANIL



<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two), par. 32, p. 16.

La prima tipologia riguarda gli aggiustamenti che hanno come fine l'allineamento tra i valori contabili e i valori fiscali.

Molte giurisdizioni forniscono agevolazioni in termini di deducibilità di un determinato costo o esentano un determinato ricavo come, ad esempio, i dividendi infragruppo o altre regole specifiche per il calcolo della deduzione derivante dallo *stock-based compensation* (pagamenti basate sulle azioni). Le regole *Globe* comprendono rettifiche simili al fine di salvaguardare le scelte politiche comuni dei diversi Paesi, evitando quindi una doppia imposizione<sup>43</sup>.

La seconda tipologia di *adjustment* ha il fine di garantire una corretta allocazione tra i diversi Paesi. L'esempio cardine può essere identificato come un'operazione transfrontaliera riguardante due entità dello stesso gruppo che, secondo le regole tipiche del *transfer pricing*, devono avvenire ai medesimi prezzi tra parti indipendenti rispettando inoltre il principio di libera concorrenza.

La seconda tipologia mira quindi a rettificare le operazioni che possono distorcere la determinazione del reddito o della perdita in entrambe le giurisdizioni.

La terza tipologia di rettifiche si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni legati alla corruzione, apportando rettifiche e quindi disconoscendo ad esempio le tangenti e più in generale i pagamenti illeciti, le multe sono ammesse nel calcolo del *Globe Income or Loss* nel limite di euro 50.000.

#### 3.1.4. Determinazione delle Covered Taxes

Una volta aver definito il reddito o la perdita qualificante per ciascuna giurisdizione occorre determinare le imposte associate al reddito o alla perdita qualificata.

Il punto di partenza per determinare le *Covered Taxes* sono le imposte correnti riscontrabili nei *financial statement* di ciascuna entità. Inoltre, occorre considerare come base di calcolo anche le imposte fiscali differite e i "benefici" fiscali di un

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two), par. 33, p. 17.

eventuale perdita. Per determinare le imposte coperte occorre seguire il seguente approccio graduale.

Figure 1.6. Determination of Covered Taxes

# Step 1 - Covered Taxes

· Identify Covered Taxes in the current tax expense and compute the amounts

# Step 2 – Adjustments to Covered Taxes

- Adjust the Covered Taxes to take into account taxes that are not recorded in the tax line of the Profit or Loss statement and exclude taxes not related to GloBE Income or Loss
- Address temporary differences, which arise when income or loss is recognised in a different year for financial accounting and tax by deferred tax accounting
- · Account for tax credits (if any) depending on their categorisation

# Step 3 - Cross-border allocation

 Adjust the amounts to allocate certain cross-border taxes to the proper Constituent Entity

# Step 4 - Post-filing adjustments

 In case of post-filing adjustments, generally a ETR recalculation is required for the relevant Fiscal Year

Per identificare le *Covered Taxes* occorre prendere quale punto di partenza le imposte correnti sul reddito. Le imposte coperte non comprendono le imposte indirette come, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), le ritenute operate sui salari e più in generale le imposte che ruotano attorno alla sfera del capitale umano oltre alle imposte di natura patrimoniale, che a titolo esemplificativo possono essere identificate secondo l'ordinamento tributario italiano come l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Le imposte sul reddito e pertanto le imposte coperte includono generalmente anche le imposte derivanti dal regime delle *Controlled Foreign Companies* (CFC) e le imposte estere come le ritenute alla fonte gravanti su un determinato reddito<sup>44</sup>.

Una volta aver identificato quali siano le imposte coperte, nel secondo *step* vengono apportati degli aggiustamenti per definire quali siano le imposte coperte rettificate. Occorre quindi rimuovere tutte quelle imposte che non sono definite coperte e che per tanto non risultano alla voce di conto economico "Imposte", le quali non sono correlate al reddito e alla perdita *Globe*.

Nel terzo *step* il gruppo dovrà apportare eventuali aggiustamenti per attribuire alcune imposte transfrontaliere alle corrette entità costituenti come, ad esempio, le imposte che scaturiscono dall'applicazione del regime CFC.

# 3.1.5. Calcolo dell'effective tax rate e calcolo della top-up tax

Il reddito o la perdita qualificante, il c.d. *Globe Income or Loss*, e le imposte *Covered Taxes* definite per ciascuna entità in una particolare giurisdizione, vengono sommati al fine di definire la tassazione effettiva per quel determinato Paese.

L'applicazione dell'imposta minima avviene nel momento in cui le entità fiscalmente residenti in un determinato Paese risultano avere una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento.

La *top-up tax* verrà quindi applicata sulla differenza tra l'imposta effettiva e l'imposta minima globale, tenendo conto di una deduzione applicata sul *Globe Income*, la c.d. *Substance-based income exclusion*, la quale si basa su una percentuale delle attività materiali e spese relative al personale dipendente presente in una determinata giurisdizione.

Tuttavia, il calcolo dell'imposta effettiva può non essere applicato dai gruppi che rientrano in uno dei c.d. regimi *Safe Harbour* o *Minimis*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two), par. 37, p. 18.

# 3.1.6. L'imposta minima globale nell'ambito della QDMT, IIR o UTPR

L'imposta minima globale viene infine riscossa mediante tre procedure: la *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT), l'*Income Inclusion Rule* (IIR) e l'*Undertaxed Payments Rule* (UTPR) a seconda del recepimento e applicazione dello strumento della *Global Minimum Tax* da parte di una particolare giurisdizione.

#### 4. Profilo soggettivo

L'articolo 2, paragrafo 1 della Direttiva UE, stabilisce il perimetro soggettivo a cui applicare la *Global Minimum Tax*. Si applica alle entità costitutive localizzate in uno Stato membro che fanno parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala avente ricavi annui pari o superiori a Euro 750.000.000, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al paragrafo 3, nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale sottoposto a verifica<sup>45</sup>.

L'inclusione dei gruppi nazionali su larga scala nella Direttiva così come nel Decreto, permette di garantire la compatibilità con il diritto primario dell'Unione, in particolare con il principio della libertà di stabilimento e evita ogni rischio di discriminazione fra situazioni transfrontaliere e nazionali<sup>46</sup>.

L'Implementation Handbook (Pillar Two)<sup>47</sup> (§ 21 e 22) specifica che il parametro dei "due esercizi su quattro" precedenti permettere di mitigare le fluttuazioni dei ricavi nell'arco temporale. In particolare, si fa riferimento agli esercizi precedenti a quelli di implementazione dell'imposta al fine di preparare la società al riconoscimento del momento esatto sui cui applicare l'imposta minima integrativa.

Se uno o più dei quattro esercizi ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia dei ricavi di cui al medesimo comma è determinata in proporzione per

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.2 par. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, capo I, sesto periodo.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> https://t4.oecd.org/tax/beps/minimum-tax-implementation-handbook-pillar-two.htm

ciascuno esercizio, come specificato dal comma 2 dell'articolo 10 del Decreto nazionale<sup>48</sup>.

# 4.1. Il concetto di gruppo

L'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva UE definisce il concetto di gruppo come un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, in modo che le attività, le passività, i costi e i flussi finanziari<sup>49</sup> siano conformi e quindi inclusi nel bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo, comprese le entità che possono essere state escluse dal bilancio consolidato per fattori dimensionali o di rilevanza o perché detenuti ai fini della vendita.

Si considera inoltre un gruppo anche un'entità che ha una o più stabili organizzazioni, a condizioni che non faccia parte di un altro gruppo come poc'anzi definito, ovvero che sia compresa nel bilancio consolidato della controllante capogruppo<sup>50</sup>.

La Direttiva UE e il Decreto fanno riferimento ai gruppi multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala.

Per gruppo multinazionale si intende qualsiasi gruppo comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione non localizzata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo<sup>51</sup>.

Per gruppo nazionale su larga scala si intende invece qualsiasi gruppo le cui entità costitutive sono tutte localizzate nello stesso Stato membro<sup>52</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, art.10 c.2

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art. 3, par. 3, lett. b).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art. 3, par. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art. 3, par. 5.

# 4.1.1. I costi di compliance e di implementazione della normativa

L'individuazione della soglia di ricavi risulta essere in linea con quella utilizzata ai fini della "Rendicontazione Paese per Paese", la c.d. *Country by Country Reporting* (CbCR).

Il limite di ricavi in linea con il CbCR è stato definito in sede OCSE al fine di perseguire un duplice obiettivo<sup>53</sup>:

- 1. riduzione dei costi amministrativi e di compliance;
- 2. inclusione di un numero di gruppi ritenuti soddisfacenti al perseguimento dell'obiettivo di contrasto all'erosione della base imponibile.

In merito al primo punto l'OCSE avanza la tesi per cui la predetta soglia di ricavi facilita i gruppi nell'individuazione della propria posizione in conformità alla *Global Minimum Tax*, avendo a disposizione lo strumento del *Country by Country Reporting*. Inoltre, in linea con quest'ultimo faciliterebbe l'attività di controllo da parte delle amministrazioni finanziare.

Tuttavia, se lo strumento CbCR secondo l'OCSE permetterebbe di calmierare i costi amministrativi e di *compliance*, i gruppi al fine di conformarsi alla normativa e verificare per l'appunto se rientranti nel perimetro dovranno necessariamente sostenere maggiori costi di *compliance*<sup>54</sup> che comprenderanno l'analisi e l'implementazione della normativa, oltre che quelli consulenziali e informatici.

I gruppi dovranno inoltre formare il *team* fiscale sulla nuova disciplina e farsi eventualmente carico di costi di assunzione per nuove figure da inserire nell'eventuale *team* dedicato.

I costi sopra esposti non sono causa del fatto che il gruppo operi in un Paese a fiscalità privilegiata, bensì ai fini della *compliance* fiscale occorre un monitoraggio costante dotandosi di un adeguato sistema di gestione, che parallelamente alla

<sup>54</sup> C. GARBINO, A. RIZZO, La prospettiva italiana sulla global minimum tax approvata dal Consiglio UE, in Fiscalità & Commercio, n. 2/2023, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 260.

disciplina della crisi di impresa, almeno per i gruppi o le entità costitutive localizzate nel territorio italiano, occorre maggiormente essere in conformità, settando adeguati assetti organizzati, amministrativi e contabili.

#### 4.2. Esempi di implementazione della Global Minimum Tax

Per meglio comprendere quanto sopra descritto, è utile fare riferimento ai seguenti schemi, i cui valori sono espressi in milioni di Euro.

	Ricavi Gruppo	
Fiscal Year	Ricavi: Esempio 1	Ricavi: Esempio 2
2020	68	68
2021	72	75
2022	73	73
2023	<b>76</b>	<b>76</b>
Global Minimum Tax	NO	SI

Schema n.1: Applicazione Global Minimum Tax

Come riportato nello schema n. 1, si può notare che nel primo esempio il gruppo non avendo superato la soglia di ricavi di Euro 75 milioni per almeno due dei quattro esercizi precedenti rispetto l'entrata in vigore della *Global Minimum Tax*, non è tenuta ad applicare la disciplina.

Tuttavia, se nel *fiscal year* 2024 dovesse superare la soglia di ricavi, il gruppo dovrebbe necessariamente applicare le disposizioni in materia di imposizione minima globale dall'anno 2025.

Nell'esempio n.2 è facile intuire che il gruppo avendo superato la soglia di ricavi in due dei quattro anni precedenti, rientra nel perimetro del calcolo e applicazione dell'imposta minima globale.

Come si può notare nello schema n.1, l'anno fiscale in corso ovvero il periodo d'imposta 2024 (primo periodo di applicazione) non deve essere considerato nel calcolo dei quattro esercizi precedenti al fine di consentire ai gruppi di prevedere in anticipo l'eventuale assoggettamento fin dal primo periodo di applicazione.

Relativamente ai gruppi formati da imprese neocostituite che non dispongono di bilanci consolidati di esercizi precedenti, formati pertanto nel *fiscal year* 2024, si riporta di seguito lo schema n. 2.

	Ricavi Gruppo formato da imprese neocostituite	
Fiscal Year	Ricavi: Esempio 1	Ricavi: Esempio 2
2024	68	68
2025	72	75
2026	<b>76</b>	<b>76</b>
Global Minimum Tax	NO	SI

Schema n.2: Applicazione Global Minimum Tax per gruppo formato da imprese neocostituite.

L'esempio n.2 dello schema n.2 chiarifica che il nuovo gruppo formato da imprese neocostituite, avendo superato per due anni la soglia di ricavi, applicherà nel periodo d'imposta 2027 la disciplina dell'imposta minima globale.

### 4.3. Localizzazione di un'entità costitutiva

La Direttiva UE, all'articolo 4, paragrafo 1, come il Decreto nazionale all'articolo 12, comma 1, definisce i criteri di localizzazione di un'entità costitutiva.

In linea generale, un'impresa diversa dalle entità trasparenti, si considera localizzata in un paese dove risulta fiscalmente residente sulla base di alcuni criteri come la sede dell'amministrazione, il luogo di costituzione o criteri analoghi.

Nel caso in cui l'impresa non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa è stata costituita<sup>55</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, art.12, c.1.

# 4.3.1. Localizzazione dell'entità fiscalmente trasparente

L'entità fiscalmente trasparente viene considerata apolide, a meno che sia l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala o che sia tenuto all'applicazione dell'IIR (*Income Inclusion Rule*), ovvero imposta minima integrativa, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della Direttiva UE<sup>56</sup>. In tali casi, l'entità trasparente si considera localizzata, rispettivamente, nel Paese in cui è stata costituita o dove è assoggettata a tale imposta<sup>57</sup>.

### 4.3.2. Localizzazione di una stabile organizzazione

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 4 della Direttiva UE, la stabile organizzazione si considerata localizzata:

- nella giurisdizione in cui è considerata come stabile organizzazione e soggetto passivo ai sensi della convenzione fiscale applicabile;
- nella giurisdizione in cui assoggetta il suo reddito netto in considerazione della presenza commerciale della stessa;
- nella giurisdizione in cui è situata.

#### 4.3.3. Entità con doppia residenza

Per le entità che risultano localizzate in due giurisdizioni, occorre fare riferimento all' eventuale presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni.

Difatti, qualora esistesse una convenzione tra le due diverse giurisdizioni, l'entità è considerata fiscalmente residente, e quindi localizzata, in base alla convenzione stessa.

41

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art. 4, par. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, art.12, c.2.

Qualora non esistesse una convenzione fiscale tra i due Paesi o sia necessario trovare un accordo tra le due autorità competenti, occorre fare riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 4 della Direttiva UE: "Se un'entità costitutiva è localizzata in due giurisdizioni tra le quali non è in vigore una convenzione fiscale applicabile, si ritiene che l'entità costitutiva sia localizzata nella giurisdizione che applica l'importo più elevato di imposte rilevanti per l'esercizio fiscale".

Ai fini del calcolo delle imposte rilevanti, non vengono prese in considerazione l'importo delle tasse versate a norma del regime fiscale delle società controllate estere, il c.d. regime CFC<sup>58</sup>.

#### 4.4. Entità escluse

Il paragrafo 3 della Direttiva UE, così come l'articolo 11 del Decreto nazionale, identifica le entità escluse.

La presente direttiva non si applica alle seguenti entità:

- a) un'entità statale, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione senza scopo di lucro, un fondo pensione, un fondo d'investimento che è un'entità controllante capogruppo o un veicolo di investimento immobiliare che è un'entità controllante capogruppo;
- b) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno il 95 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, e che:
  - i) opera esclusivamente o quasi esclusivamente per detenere attività o investire fondi a beneficio della o delle entità di cui alla lettera a); o
  - ii) svolge esclusivamente attività ausiliarie a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a);

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art. 4, par. 5, secondo periodo.

c) un'entità il cui valore è di proprietà per almeno l'85 % di una o più entità di cui alla lettera a), direttamente o attraverso una o più entità escluse, fatta eccezione per le entità di servizi pensionistici, a condizione che sostanzialmente tutto il suo reddito sia derivato da dividendi o plusvalenze o minusvalenze esclusi dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c)<sup>59</sup>.

Il Decreto nazionale, inoltre, specifica che, ai fini delle entità che svolgono esclusivamente attività ausiliare a quelle eseguite dalla o dalle entità di cui alla lettera a) della Direttiva UE, le attività dell'entità sono valutate tenendo conto anche di quelle svolte per il tramite di stabili organizzazioni<sup>60</sup>.

Se una entità soddisfa la definizione di entità esclusa l'imposizione integrativa non si applica all'entità nel suo complesso, incluse le sue stabili organizzazioni<sup>61</sup>.

L'impresa dichiarante, in deroga al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Direttiva UE, ha la facoltà di non considerare come entità escluse le entità di cui alle lettere b) e c) a norma dell'articolo 45, paragrafo 1<sup>62</sup>.

#### 5. Profilo oggettivo

La Global Minimum Tax è stata introdotta affinché i maggiori gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali versino un'aliquota minima di imposta sulle società, stabilita al 15 per cento, indipendentemente da dove siano situati gli *headquarters* o *subsidiaries*, rendendo non profittevole lo spostamento della base imponibile in Paesi a bassa fiscalità evitando inoltre quello che viene definito il *dumping* fiscale tra gli Stati, ovvero la concorrenza "sleale" fra le diverse giurisdizioni attuata anche

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.2 par. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> D.Lgs n. 209 del 27 dicembre 2023, art.11, c.2.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> I. AVEGNO, Riforma della fiscalità internazionale: la Global Minimum Tax, in Amministrazione & Finanza, n. 2/2024, p. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Direttiva UE 2022/2523, del 14 dicembre 2022, art. 2, ultimo periodo.

tra paesi appartenenti all'Unione Europa, con l'obiettivo di attrarre investitori e imprese estere, elaborando per l'appunto un sistema fiscale conveniente.

Occorre quindi che i gruppi multinazionali e nazionali su larga scala confrontino l'*Effective Tax Rate* (ETR), calcolato in ciascuna giurisdizione in cui il gruppo opera, con l'aliquota di imposta minima convenzionale del 15 per cento.

Il calcolo dell'ETR avviene in base ad un approccio *jurisdictional*, ossia con riferimento a tutte le entità del gruppo presenti nella singola giurisdizione, che si considera "giurisdizione a bassa imposizione" o "*low-taxed jurisdiction*" se il relativo ETR è, appunto, inferiore all'aliquota minima del 15%. Pertanto, il computo dell'ETR per Stato (invece che per singola entità, come ipotizzato in certe fasi del progetto) comporta la compensazione dei diversi livelli di ETR individuabili in capo alle entità del gruppo che agiscono all'interno della stessa giurisdizione<sup>63</sup>.

Nell'ipotesi in cui l'aliquota di imposta effettiva, risultante da alcuni aggiustamenti di cui si parlerà più avanti, risulti inferiore al 15%, il gruppo e/o le sue entità appartenenti, saranno soggette all'applicazione dell'imposta minima globale sul c.d. *excess profits* calcolato secondo le *Globe Rules*, la quale verrà riscossa mediante diversi meccanismi.

#### 5.1. I meccanismi di prelievo della Global Minimum Tax

L'articolo 1, capo I, della Direttiva definisce le misure comuni per la tassazione effettiva minima dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala mediante tre meccanismi di prelievo, come meglio si vedrà nei sottoparagrafi seguenti.

-

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, in *Non solo Diritto Bancario*, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, maggio 2023, p.3.

# 5.1.1. Regola di inclusione del reddito, *Income Inclusione Rule* (IIR)

Con la regola di inclusione del reddito, *Income Inclusione Rule* (IIR), un'entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala calcola e versa la propria quota imputabile di imposta integrativa per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo<sup>64</sup>.

L'IIR legittima lo Stato di residenza della capogruppo ad applicare un prelievo "complementare" o meglio "compensativo" (c.d. *top-up tax* o TUT) qualora l'imposizione fiscale effettiva, determinata avendo riguardo a ciascuna giurisdizione, sia inferiore alla soglia prevista e qualora non sia soggetta a un'imposta integrativa qualificata dalla giurisdizione del Paese in cui è residente.

# 5.1.2. Regola sui profitti a bassa imposizione, *Undertaxed Profit Rule* (UTPR)

La regola sui profitti a bassa imposizione, *Undertaxed Profit Rule* (UTPR) prevede che un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese abbia un onere fiscale supplementare pari alla sua quota di imposta integrativa che non è stata applicata nell'ambito dell'IIR per le entità costitutive a bassa imposizione del gruppo<sup>65</sup>.

L'UTPR svolge una funzione di supporto all'IIR, definita come norma di chiusura nell'ipotesi di mancata applicazione di quest'ultima, e quindi supplettiva, per la quale, l'allocazione dell'onere fiscale tra le entità appartenenti a diverse giurisdizioni che applicano l'imposta supplettiva sulla base di una percentuale calcolata in funzione della sostanza economica<sup>66</sup>, in ragione cioè di una chiave di

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.1, par.1, lett.a).

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.1, par.1, lett.b).

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> A. BALLANCIN, Prime riflessioni sulla minimum global tax rate tra questioni sistematiche ed applicative, in Riv. dir. trib. int., 2022, 1, p. 127.

ripartizione tra le giurisdizioni espressiva del grado di presenza fisica di ciascuna entità<sup>67</sup>.

L'UTPR, o imposta suppletiva, entra in gioco nel momento in cui la capogruppo sia localizzata in un paese terzo che non applica un'imposta integrativa qualificata (IIR) o se si configura come entità esclusa.

La percentuale UTPR di uno Stato membro è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascun gruppo multinazionale di imprese, secondo la seguente formula:

```
50%x numero di dipendenti nello Stato membro valore totale delle attività materiali nello Stato membro valore totale delle attività materiali in tutte le giurisdizioni UTPR
```

Per numero di dipendenti in una specifica giurisdizione si considerano i dipendenti a tempo pieno, compresi i lavoratori che esercitano un'attività in forma autonoma o professionale a condizione che partecipano alle attività operative ordinarie dell'entità costitutiva<sup>68</sup>.

Le attività materiali di tutte le entità costitutive in uno specifico Stato membro non comprendono le disponibilità liquide o attività equivalenti, né le attività immateriali o finanziarie<sup>69</sup>.

Al denominatore della percentuale UTPR viene applicato quanto sopra descritto ma solo per le giurisdizioni in cui vige l'UTPR.

Per quanto concerne i dipendenti e le attività materiali di una stabile organizzazione, che risultano da una contabilità separata rispetto alla casa madre, sono attribuiti alla giurisdizione in cui la stabile organizzazione è localizzata<sup>70</sup> e non possono pertanto essere considerate dalla giurisdizione dell'entità principale<sup>71</sup>.

46

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, in Non solo Diritto Bancario, Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order", maggio 2023, p.12.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.14, par.6.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.14, par.6 secondo periodo.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.14, par.7.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.14, par.7 terzo periodo.

Nella formula del calcolo della percentuale UTPR restano esclusi il numero dei dipendenti e delle attività materiali delle seguenti entità<sup>72</sup>:

- di investimento;
- fiscalmente trasparente, a meno che non siano imputati a una stabile organizzazione o, in assenza di questa, alle entità costitutive localizzate nella giurisdizione in cui è stata costituita l'entità fiscalmente trasparente.

# 5.1.3. Imposta minima nazionale integrativa qualificata, Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)

La Direttiva, come disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 1, permette alle singole giurisdizioni di applicare, un terzo e non ultimo meccanismo in ordine di importanza, vale a dire un'imposta minima integrativa domestica qualificata, in base alla quale l'imposta integrativa viene calcolata conformemente alla Direttiva UE sugli utili in eccesso di tutte le entità costitutive localizzate sul territorio di un determinato Paese, che presentano una fiscalità inferiore rispetto all'imposta minima stabilita (15 per cento).


#### 5.2. Regole di priorità del meccanismo di prelievo

Le regole di priorità del meccanismo di prelievo sono schematizzate nella Figura 1.8. dell'*Implementation Handbook (Pillar Two)* sotto riportata, conformemente anche all'intenzione della Direttiva che intende consentire alle giurisdizioni la tutela delle proprie basi imponibili<sup>73</sup>.

<sup>73</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, in *Non solo Diritto Bancario*, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, maggio 2023, p.1.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.14, par.7 quarto e quinto periodo.

Figure 1.8. Agreed rule order



Occorre *in primis* verificare se una determinata giurisdizione abbia recepito e quindi istituito una *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT).

Come si può notare nello scenario n.1, qualora la giurisdizione abbia istituito la QDMTT, essa ha il potere primario di prelevare l'imposta sulle entità a bassa tassazione ivi localizzate (*Low-taxed Constituents Entities* – o CE)<sup>74</sup>.

Per comprendere meglio cosa si intende per CE o per *Low-taxed Constituents Entities* occorre fare riferimento all'articolo 3 della Direttiva UE<sup>75</sup>, la quale fornisce un ampio ed esaustivo elenco di definizioni.

In particolare, si intende Low-taxed Constituents Entities:

- un'entità costitutiva di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala localizzata in una giurisdizione a bassa imposizione;
- un'entità costitutiva apolide che, per un dato esercizio fiscale, ha un reddito qualificante e un'aliquota effettiva d'imposta inferiore all'aliquota minima d'imposta.

Per CE, Constituents Entities si intende:

 qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala;

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> G. ODETTO, La Global Minimum Tax, in Speciali Eutekne, Cap VIII, p.140.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.3, par.19, lett.a) e b).

 qualsiasi stabile organizzazione di un'entità principale che fa parte di un gruppo multinazionale di imprese di cui alla lettera a)<sup>76</sup>.

Tornando alle regole di priorità sulla riscossione dell'imposta minima integrativa, qualora la giurisdizione non abbia istituito l'imposta minima domestica qualificata, il potere impositivo spetta alla giurisdizione mediante un approccio che viene comunemente chiamato *top to down* in cui la capogruppo (*Ultimate Parent Company* o UPE) risulta residente per effetto delle regole di inclusione del reddito (IIR), come rappresentato nello scenario n.2 della Figura 1.8. dell'*Implementation Handbook (Pillar Two)*.

Nel caso in cui invece la giurisdizione non abbia recepito la Direttiva UE, e quindi non previsto nella legislazione interna l'implementazione della *Global Minimum Tax*, la riscossione dell'imposta spetta alla giurisdizione della prima controllante intermedia (*Intermediate Parent Entity* o IPE) nella catena del gruppo che ha previsto, come identificato nello scenario n.3 sopra riportato.

Infine, come si può notare nello scenario n. 4, nel caso in cui nessuna giurisdizione abbia implementato l'IIR, la Direttiva UE, come precedentemente chiarito, prevede una norma supplettiva consistente nell'applicazione della regola sui profitti a bassa imposizione, *Undertaxed Profit Rule* (UTPR). L'imposta viene applicata dalle giurisdizioni che hanno previsto la suddetta regola, consistente di fatto in una ripartizione dell'imposta minima integrativa da parte delle diverse entità, facenti parte del gruppo, sulla base dei parametri di sostanza economica, come visto al paragrafo 4.1.3. del presente elaborato.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.3, par.2.

#### 6. La determinazione del reddito o perdita qualificante (Globe Income)

La determinazione dell'ETR (*effective tax rate*) nasce in via preliminare, secondo regole specifiche, dall'individuazione del reddito o perdita qualificante, il c.d. *Globe Income*.

È pacifico che per determinare l'aliquota effettiva, occorre, per l'appunto, considerare una base imponibile effettiva, ovvero l'utile calcolato ai fini dell'informazione contabile. Secondo notevole dottrina, alla base di questo principio vi è la teoria che le regole dell'informazione contabile sono quelle che esprimono un risultato di periodo maggiormente oggettivo in quanto non influenzato da esigenze, interessi, finalità di natura fiscale nonché, eventualmente e specificamente, agevolative<sup>77</sup>.

L'articolo 15, paragrafo 1 della Direttiva stabilisce come calcolare il reddito o perdita qualificante: "Il reddito o la perdita qualificante di un'entità costitutiva sono calcolati apportando gli aggiustamenti di cui agli articoli da 16 a 19 al valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva per l'esercizio fiscale prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni infragruppo, come stabilito in base al principio contabile utilizzato nell'elaborazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo".

In sostanza si traduce quale punto di partenza per determinare il reddito o la perdita rilevante l'utile o la perdita contabile netta, c.d. FANIL (*Financial accounting net income or loss*), realizzata da ciascuna entità in un determinato esercizio, calcolato in conformità ai principi contabili utilizzati dalla controllante prima delle rettifiche da consolidamento, apportando infine variazioni in aumento e in diminuzione, di cui meglio si dirà infra.

Il ruolo del bilancio consolidato non è determinante ai fini della quantificazione della base imponibile, ossia prima del FANIL e poi del *Globe Income*, perché a tal

50

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> L. BARONE, G. FRANSONI, Determinazione del GloBE Income, in il fisco, 17/2024, p. 1595

fine le rettifiche di consolidamento non vengono prese in considerazione, ma è rilevante, invece, perché serve ad individuare i principi contabili di riferimento<sup>78</sup>.

Pertanto, ciascuna entità costitutiva dovrà determinare il FANIL secondo i principi contabili adottati dalla controllante capogruppo nel bilancio consolidato.

Nel caso in cui un'entità costitutiva non riesca a determinare il FANIL secondo i principi contabili conformi alla capogruppo, può utilizzare un altro principio contabile conforme o autorizzato, salvo che:

- la contabilità finanziaria dell'entità costitutiva sia tenuta sulla base del principio contabile conforme o autorizzato;
- le informazioni contenute nella contabilità rispettino il principio di affidabilità;
- le differenze permanenti maggiori a euro 1.000.000 derivanti dall'applicazione del principio adottato, differisca dal principio contabile della capogruppo, siano aggiustate per conformarsi al trattamento richiesto per una particolare voce di costo o ricavo<sup>79</sup>.

# 6.1. Aggiustamenti al valore contabile netto del reddito o della perdita

Al fine di determinare il reddito o la perdita qualificante, occorre apportare alcuni aggiustamenti al valore netto contabile del reddito o della perdita, in particolare alle seguenti voci<sup>80</sup>:

- a) spese fiscali nette;
- b) dividendi esclusi:
- c) plusvalenza o minusvalenza escluse;
- d) utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione;
- e) utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse a norma dell'articolo 35 della Direttiva UE;

51

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> L. BARONE, G. FRANSONI, Determinazione del GloBE Income, in il fisco, 17/2024, p. 1595

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.15, par.2.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.16, par.2.

- f) utili o perdite asimmetrici in valuta estera;
- g) spese non riconosciute per principio;
- h) errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili;
- i) oneri pensionistici maturati.

#### 6.1.1. Gli oneri fiscali netti

La componente delle spese fiscali nette<sup>81</sup> è frutto della sommatoria delle seguenti voci:

- imposte rilevanti maturate a titolo di spesa e tutte le imposte rilevanti correnti e differite incluse nelle imposte sul reddito, comprese le imposte rilevanti sul reddito escluse dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, anche quelle non classificate alla voce "imposte" nel profit and loss;
- 2. imposte anticipate su perdite;
- 3. imposte integrative qualificate, ovvero imposte minime nazionali e più in generale imposte in conformità con il *Pillar* II;
- 4. imposte rimborsabili non qualificate.

La sommatoria delle voci sopra menzionate deve essere sommata al reddito o alla perdita netta contabile dell'entità costituente, le quali, in un'ottica di non applicazione della *Global Minimum Tax* verrebbero prese in considerazione nel calcolo dell'utile netto contabile.

La ragione per cui gli oneri fiscali netti vengono sommati al reddito o perdita netta contabile è dovuta principalmente al calcolo quanto più preciso dell'*effective tax rate*<sup>82</sup> evitando quindi una distorsione di quest'ultimo.

-

<sup>81</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.16, par.1, lett. a).

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 3.2, par. 22.

Infatti, poiché tali imposte risultano già incluse nel calcolo del numeratore dell'ETR, qualora venissero anche scomputate dal FANIL, garantirebbero all'entità costitutiva un duplice beneficio nel calcolo della *top-up tax*<sup>83</sup>.

Un esempio chiarificatore di quanto appena esposto viene ricompreso nel commentario sul *Pillar Two* pubblicato dall'OCSE il 14.03.2022, dove specifica che un'entità che sostiene delle imposte pari a 20 su un reddito di 100, ai fini GloBE presenta un ETR del 20 per cento e non un ETR del 25 per cento dovuto dal rapporto tra le imposte rilevanti, 20 e il reddito rilevante, 80.

Tendenzialmente, l'aggiustamento degli oneri fiscali netti viene sommata al reddito netto contabile. L'unico caso in cui l'aggiustamento sarà negativo è solo in presenza di una perdita netta contabile, che comporterà l'emersione di un'attività fiscale differita<sup>84</sup>.

#### 6.1.2. I dividendi

I dividendi, in linea generale, vengono considerati esclusi dal calcolo del FANIL, necessitando quindi un aggiustamento in diminuzione di quest'ultimo.

Le ragioni per cui i dividendi vengono esclusi sono sostanzialmente due. Normalmente, i dividendi e gli utili distribuiti infragruppo non sono inclusi nel calcolo del reddito consolidato di gruppo per evitare di conteggiare più volte le stesse componenti come un duplice *item*, ovvero come dividendo e come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della consolidata<sup>85</sup>. Il secondo motivo per cui non vengono inclusi è dovuto dal fatto che i dividendi vengono trattati, grazie alle diverse disposizioni come, ad esempio, la Direttiva madre figlia, ovvero con specifiche misure come il credito d'imposta e l'esenzione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 267.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 3.2, par. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 268.

Qualora si presentino le seguenti condizioni, disciplinate dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva UE, i dividendi vengono inclusi nel calcolo del FANIL. Le condizioni per cui un particolare dividendo rientri nel calcolo del *Globe Income* or Loss è legate al tipo di partecipazione detenuta<sup>86</sup>:

- detenuta dal gruppo in un'entità che dà diritto a meno del 10 per cento dei profitti, del capitale o delle riserve, o dei diritti di voto di tale entità alla data della distribuzione o della cessazione, considerate quindi "partecipazioni di portafoglio";
- di proprietà economica dell'entità costitutiva che riceve o matura il dividendo o l'altra distribuzione per meno di un anno alla data della distribuzione;
- in un'entità di investimento.

### 6.1.3. Plusvalenze o minusvalenze su partecipazioni

Sono escluse le plusvalenze o minusvalenze derivanti da:

- alienazione di una partecipazione diversa dalle partecipazioni di portafoglio;
- una partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;
- utili o perdite derivanti da variazioni del valore equo (*fair value*), ad eccezione di una partecipazione di portafoglio.

Le plusvalenze o minusvalenze da partecipazioni sono incluse nel valore netto contabile del reddito o della perdita di una particolare entità costitutiva. Al fine di aggiustare il FANIL occorre apportare un incremento nel caso in cui l'entità costitutiva presenti una minusvalenza e un decremento nel caso inverso, ovvero in presenza di una plusvalenza.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.16, par.1, lett. b).

#### 6.1.4. Utili o perdite inclusi nel metodo della rivalutazione

Occorre premettere che l'aggiustamento dell'utile o della perdita netta da rivalutazione rappresenta una eccezione alla regola generale.

Difatti, l'art. 3.1.2. del paragrafo 9 e seguenti del commentario del *Pillar Two*, spiega che per i soggetti *IAS Adopter* che contabilizzano le immobilizzazioni, come ad esempio gli immobili, gli impianti e i macchinari, con il metodo della valutazione rispetto al metodo del costo, in presenza di variazioni positive e quindi di "utili da rivalutazione" vengono rilevati nel prospetto OCI (*Other Comprensive Income*) che di norma non impattano nel calcolo dell'utile o perdita netta contabile.

Viceversa, in presenza di una perdita da rivalutazione viene rilevata a Conto Economico che è una sezione del bilancio che permette di determinare l'utile o la perdita netta contabile.

Visti i due diversi trattamenti, al fine di omogeneizzare e di evitare distorsioni nella determinazione della componente presente nel denominatore del calcolo dell'ETR, occorre includere le plusvalenze o minusvalenze derivante dall'applicazione del metodo di rivalutazione, operando una rettifica delle *Covered Taxes* pari alle imposte correlate ai componenti inclusi nel calcolo del *Globe Income*<sup>87</sup>.

In sintesi, occorre apportare i seguenti aggiustamenti al reddito o perdita netta contabile:

- ad incremento nel caso di utile da rivalutazione;
- in decremento nel caso di perdita da rivalutazione.

55

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 269.

# 6.1.5. Utili o perdite derivanti dalla cessione di attività e passività escluse

Le plusvalenze o minusvalenze che si generano da una cessione di attività e passività dovranno essere, da parte della *constituent entites* "cedente", sterilizzate dal FANIL apportando una variazione positiva nel caso di una minusvalenza e una variazione negativa nel caso di una plusvalenza.

Tendenzialmente le operazioni straordinarie sono fiscalmente neutrali, le quali si configurano nei seguenti modi<sup>88</sup>:

- il corrispettivo del trasferimento di attività e passività è rappresentato da un'interessenza partecipativa, ovvero quota partecipativa dell'entità costitutiva "acquirente", colei che detiene le partecipazioni;
- l'utile o la perdita dell'entità costitutiva "cedente" non è assoggetta in tutto o in parte a imposizione<sup>89</sup>, in quanto l'"acquirente" recepisce i valori in continuità contabile calcolando di conseguenza il proprio reddito imponibile *post* operazione straordinaria.

#### 6.1.6. Utili o perdite in valuta estera

Gli utili e le perdite da concambio di un'entità possono emergere nel momento in cui vengono utilizzati due valute diverse, una ai fini contabili e una ai fini fiscali.

Si possono generare utile o perdite da concambio quando<sup>90</sup>:

sono inclusi nel calcolo del reddito imponibile (contabile) al fine di determinare le imposte rilevanti ma non nel suo utile o perdita contabile netta, le quali sono generate da fluttuazioni del tasso di cambio tra valuta funzionale contabile e valuta funzionale fiscale;

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.35, par.1, lett. a).

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 270.

- sono inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile ma non nel suo reddito imponibile ai fini della determinazione delle imposte rilevanti, generati dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta funzionale contabile e valuta funzionale fiscale;
- sono inclusi nella determinazione dell'utile o perdita contabile ma non nel suo reddito imponibile ai fini delle imposte rilevanti, generati da fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta funzionale contabile;
- generata dalle fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta terza e la valuta funzionale fiscale a prescindere dal fatto che esse siano rilevate nel reddito imponibile o nel reddito o perdita contabile netta.

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera e, secondo periodo definisce le nozioni di valuta funzionale fiscale, valuta funzionale contabile e valuta estera terza. In particolare:

- la valuta funzionale fiscale è la valuta funzionale utilizzata per determinare il reddito o la perdita imponibile dell'entità costitutiva per un'imposta rilevante nella giurisdizione in cui è localizzata;
- la valuta funzionale contabile è la valuta funzionale utilizzata per determinare il valore contabile netto del reddito o della perdita dell'entità costitutiva;
- una valuta estera terza è una valuta che non è la valuta funzionale fiscale o la valuta funzionale contabile dell'entità costitutiva.

Per comprendere meglio le rettifiche da apportare al FANIL è utile far riferimento alla tabella sottostante.

Adjustment FANIL derivanti da fluttuazioni di concambio			
	Valuta terza vs valuta funzionale contabile	Valuta terza vs valuta funzionale fiscale	
Utile da concambio	Negativa	Positiva	
Perdita da concambio	Positiva	Negativa	

# 6.1.7. Spese non riconosciute per principio

Non sono riconosciuti ai fini della determinazione del reddito o perdita qualificante le seguenti "spese" <sup>91</sup>:

- maturate dall'entità costitutiva per pagamenti illeciti, comprese tangenti e bustarelle:
- maturate dall'entità costitutiva per ammende e sanzioni pari o superiori a euro 50.000 o a un importo equivalente nella valuta funzionale in cui sono calcolati il valore contabile netto del reddito o perdita.

Restano quindi deducibili dal *Globe Income* le sanzioni che singolarmente o congiuntamente non superano il totale di euro 50.000, evitando una distinzione puntuale tra multe e sanzioni di piccole entità.

La soglia di euro 50.000 si applica anche alle multe periodiche imposte per la medesima attività. Le multe o sanzioni periodiche includono le multe o sanzioni che vengono stabilite fino a quando non viene presa un'azione correttiva sull'attività oggetto di contestazione, ma non include multe separate per lo stesso tipo di reato commesso in più occasioni, come ad esempio per le contravvenzioni stradali<sup>92</sup>.

I ritardi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni e gli interessi come, ad esempio, da ravvedimento operoso restano incluse nel *Globe Income*, evitando quindi per quest'ultime particolari *adjustment*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.16, par.1, lett. f).

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 3.2.1., par. 78.

# 6.1.8. Errori di un esercizio precedente e cambiamenti di principi contabili

Tali rettifiche vengono definite come una variazione del patrimonio netto in apertura di un'entità costitutiva all'inizio di un esercizio fiscale, la quale si traduce come effetto di una rettifica di una particolare voce reddituale evidenziata in occasione di una correzione contabile dell'esercizio precedente o di un cambiamento di principio contabile.

La componente reddituale dell'esercizio precedente viene iscritta come variazione patrimoniale di apertura, non essendo più presente nella sezione del Conto Economico altererebbe il *Globe Income*.

In particolare, una variazione positiva del patrimonio netto di apertura (incremento) comporterebbe una sottovalutazione del denominatore mentre una variazione negativa del patrimonio netto (decremento) comporterebbe una sopravalutazione del denominatore<sup>93</sup>.

Al fine di evitare distorsioni al denominatore nel calcolo del *tax rate* occorre apportare i seguenti aggiustamenti:

- adjustment positivo, nel caso di un incremento del patrimonio netto di apertura;
- adjustment negativo, nel caso di un decremento del patrimonio netto di apertura.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 271.

# 6.1.9. Oneri pensionistici maturati

Gli oneri pensionistici maturati sono intesi come la differenza tra il costo per oneri previdenziali sostenuti dall'entità, iscritti in contabilità e quindi inclusi nel valore netto contabile del reddito o della perdita, e l'importo effettivamente versato nell'esercizio a un "fondo pensione" <sup>94</sup>.

Le rettifiche al FANIL dipendono dalla differenza dei due elementi sopra descritti. Nel caso in cui gli oneri previdenziali versati nell'esercizio fiscale siano maggiori degli oneri previdenziali iscritti a "costo" occorre apportare un *adjustment* negativo mentre se gli oneri versati risultano inferiori agli oneri iscritti a Conto Economico occorre apportare un aggiustamento positivo<sup>95</sup>.

#### 6.1.10. Altre rettifiche al FANIL

Oltre alle rettifiche fin qui definite, occorre fare luce anche sulle seguenti rettifiche:

- *Stock-Based Compensation*, che riguardano i pagamenti basati su azioni. La rettifica è opzionale e nel momento in cui viene attuata ha una durata quinquennale per l'intera giurisdizione, al fine di sterilizzare eventuali differenze permanenti tra gli ammontari che assumo rilevanza contabile e fiscale<sup>96</sup>. Nel caso in cui l'opzione viene attuata in un *fiscal year* successivo rispetto a quando la transazione è stata registrata nella contabilità dell'entità costitutiva, occorre apportare una variazione al *Globe Incom or Loss* al pari di quanto dedotto negli esercizi precedenti<sup>97</sup>.
- Arm's lenght requirement for cross-border transactions, mira a rettificare obbligatoriamente l'utile o la perdita netta contabile<sup>98</sup> in riferimento alle

<sup>94</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.16, par.1, lett. h).

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 272.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 272.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> OCSE, Model Rules, art. 3.2.2.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 272.

transazioni tra due entità costitutive appartenenti allo stesso gruppo, che hanno iscritto nelle rispettive contabilità importi diversi rispetto alla medesima transazione o che violino il principio di libera concorrenza. Quanto appena esposto, riguarda le entità localizzate in due diverse giurisdizioni. Per quanto concerne una perdita derivante da transazioni tra due entità localizzate nella stessa giurisdizione che non sono stati conformemente registrati secondo i principi di libera concorrenza, dovranno essere ricalcolati se tale perdita è incluse nel calcolo del *Globe Income or Loss*<sup>99</sup>.

 Adjustment diretti dovuti dal reddito o la perdita rilevante in una stabile organizzazione<sup>100</sup> o in un'entità trasparente<sup>101</sup>.

#### 7. Le Covered Taxes

L'articolo 20 della Direttiva UE definisce quali imposte vengono considerate rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta minima globale e quali no.

Vengono considerate imposte rilevanti<sup>102</sup>:

- a) imposte registrate nella contabilità finanziaria di un'entità costitutiva per quanto riguarda il suo reddito o i suoi utili, o la sua quota del reddito o degli utili di un'entità costitutiva in cui possiede una partecipazione;
- b) imposte sugli utili distribuiti, sulle presunte distribuzioni di utili e sulle spese estranee all'attività d'impresa assoggettate a imposizione nell'ambito di un regime di imposizione delle distribuzioni ammissibile;
- c) imposte applicate in luogo di un'imposta sul reddito delle società di applicazione generale;

<sup>99</sup> OCSE, Model Rules, art. 3.2.3.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> OCSE, Model Rules, art. 3.4.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> OCSE, Model Rules, art. 3.5.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.20, par.1.

d) imposte prelevate con riferimento agli utili non distribuiti e al patrimonio, comprese le imposte su più componenti basate sul reddito e sul patrimonio.

Vengono invece definite imposte non rilevanti<sup>103</sup>:

- a) l'imposta integrativa maturata da un'entità controllante in base a un'IIR qualificata;
- b) l'imposta integrativa maturata da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta integrativa domestica qualificata;
- c) imposte attribuibili a un aggiustamento effettuato da un'entità costitutiva a seguito dell'applicazione di un'UTPR qualificata;
- d) l'imposta di imputazione rimborsabile non qualificata;
- e) imposte versate da una impresa di assicurazioni in relazione ai rendimenti degli assicurati.

#### 7.1. Le imposte sul reddito

Le imposte sul reddito proprio sono le imposte risultanti dal bilancio di ogni entità costitutiva e più precisamente indicati come imposte sul reddito nella documentazione contabile predisposta dalle società per consentire alla controllante capogruppo di redigere il bilancio consolidato<sup>104</sup>.

Il rinvio alla esposizione in bilancio, va detto subito, si presenta come atto di realismo, dovendosi le GloBE Rules cimentare con la creazione di una disciplina da applicare ad una fenomenologia di carattere internazionale<sup>105</sup>.

In considerazione del fatto che il bilancio consolidato predilige la sua formazione attraverso un criterio sostanziale piuttosto che formale, quest'ultimo spesso

<sup>103</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.20, par.2. 104 T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, Nuova Global Minimum Tax, in Fiscalità

Internazionale, Wolters Kluwer Italia, marzo 2024, p. 272. <sup>105</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes), in il fisco, 5/2024, p.442.

disomogeneo tra i diversi sistemi tributari<sup>106</sup>, consegue che le imposte sul reddito, comprensive anche della fiscalità differita, risultano rilevanti a prescindere dalla loro classificazione contabile bensì all'interconnessione che esse hanno con il reddito o perdita prodotta.

In altre parole non è l'enunciazione o la denominazione di un'imposta che rileva, ma la sua natura di prelievo che incide sul risultato utile per l'azionista piuttosto che come costo di produzione<sup>107</sup>.

Per comprendere meglio quanto disposto dalla Direttiva UE e dal Commentario delle *Mode Rules* occorre fare specifico riferimento alle due imposte applicate sui redditi delle società nell'ordinamento tributario italiano, l'IRES e l'IRAP.

Senza particolari dubbi, si può certamente individuare l'IRES come una *Covered Tax* "pura".

Per quanto concerne l'IRAP, essendo un'imposta regionale, tanto la Direttiva UE quanto altri documenti pubblicati dell'OCSE non ne hanno dato evidenza esplicita.

Riferendosi alla Direttiva UE che comprende tra le imposte rilevanti quelle legate al reddito o ai suoi utili si può iniziare ad affermare la qualificazione dell'IRAP come *covered tax*.

Inoltre, il paragrafo 27 dell'art .4 del Commentario alle *Model Rules* precisa che vengono considerate imposte rilevanti anche quelle imposte che permettono la deduzione solo di alcune spese purché esista una correlazione tra le spese dedotte e i redditi prodotti<sup>108</sup>.

La base imponibile dell'IRAP esclude la deduzione di alcuni costi come, ad esempio, quelli sostenuti per il personale dipendente, gli ammortamenti immateriali e materiali e i proventi e gli oneri finanziari. La mancata deduzione di alcuni costi

<sup>107</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.442.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.442.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 272.

farebbe rientrare l'IRAP proprio come quanto disposto dall'art.4 del Commentario e pertanto considerare l'imposta come rilevante.

Tale approccio sembra anche confermato dal fatto che storicamente sia i soggetti OIC che gli IAS/IFRS *Adopter* iscrivano l'IRAP tra le imposte sul reddito, affermando quindi che l'IRAP venga compresa tra le imposte rilevanti dando un beneficio sull'*effective tax rate* dei contribuenti italiani<sup>109</sup>.

# 7.2. Le imposte sugli extraprofitti

Il Commentario OCSE specifica che sono considerate imposte rilevanti anche le sovraimposte sul reddito netto di attività specifiche come, ad esempio, quelle bancarie o di produzione di petrolio e gas, indipendentemente dal fatto che si applichino o meno in aggiunta a un'imposta sul reddito<sup>110</sup>.

Il paragrafo 25 del Commentario definisce le imposte rilevanti come quelle imposte applicate al reddito netto anziché al reddito lordo.

In considerazione di quanto appena affermato, ai fini della determinazione delle *Covered Taxes*, urge differenziare le tipologie di tributi che possono essere assoggettate da una sovrimposizione.

Per cogliere meglio quanto definito in ambito OCSE e dalla Direttiva UE è necessario fare riferimento ai due extraprofitti assoggettati al settore energetico nell'ordinamento tributario italiano, ovvero quelli disciplinati dall'articolo 37 del D.L. n. 21/2022 e dall'art.1, commi 155-119, della Legge n. 197/2022, la c.d. Legge di Bilancio 2023<sup>111</sup>.

<sup>110</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.2.1., par. 28. <sup>111</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes), in il fisco, 5/2024, p.443.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, *Nuova Global Minimum Tax*, in *Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia*, marzo 2024, p. 274.

La prima sovraimposta sugli extraprofitti disciplinata dal D.L. n. 21/2022 veniva calcolata sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferite al periodo dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto al primo ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Secondo la definizione di cui al paragrafo 26 del Commentario, si può affermare che la suddetta sovraimposta possa rientrare tra le imposte rilevanti<sup>112</sup>.

Il secondo contributo sugli extraprofitti del settore energetico, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, è stato invece determinato applicando un'aliquota del 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al 2022, che aveva ecceduto per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi ai fini IRES nei quattro esercizi precedenti<sup>113</sup>.

Per quanto concerne quest'ultima sovraimposta vi sono posizioni discordanti in merito alla possibilità di identificarle come imposte rilevanti, oltre ai dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sulla base di calcolo e indeducibilità della tassa.

Per quanto attinente al presente elaborato, ovvero all'identificazione delle imposte rilevanti, in relazione alla "nuova sovraimposta" applicata al settore energetico, l'Amministrazione finanziaria si pone in contrasto rispetto a quanto affermato dallo *International Accounting Standard Board* (IASB), affermando che il contributo sull'extraprofitto non avrebbe natura di imposta sul reddito<sup>114</sup>.

Lo IASB, per contro, qualifica come imposte sul reddito anche i tributi che colpiscono un margine economico, che quindi secondo notevole dottrina, anche la nuova sovraimposta possa essere qualificata, almeno da un punto di vista contabile, come imposta sul reddito, rientrando quindi tra le *Covered Taxes*<sup>115</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.444.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.444.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> AGENZIA DELLE ENTRATE, Circ. n. 4/E/2023.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.444.

Una posizione netta la si ritrova sugli extraprofitti del settore bancario, disciplinato dall'ordinamento italiano dall'articolo 26 del D.L. n. 104/2023.

Il tributo in questione, essendo definito dal margine di interesse, intacca il risultato lordo della produzione e non il risultato netto, portando quindi alla conclusione che non è un'imposta rilevante ai fini della *Global Minimum Tax*.

### 7.3. Le imposte di soggetti correlati

Per soggetti correlati si intendono le entità che assumono il controllo o una notevole influenza su una terza entità, come ad esempio le stabili organizzazioni e le *Controlled Foreign Companies*. Prima di identificare il corretto trattamento delle imposte dei soggetti correlati, occorre identificare le imposte delle entità trasparenti.

### 7.3.1. Le imposte delle entità trasparenti

Le imposte delle entità trasparenti sono attribuite, per linea diretta, ai soci detentori di partecipazioni agli utili non inferiori al 10 per cento e non superiori al 50 per cento<sup>116</sup>.

La conseguenza di tale *status* è, da un lato, la determinazione unitaria del relativo reddito, considerando quindi il soggetto trasparente come mero centro di imputazione; dall'altro la mancanza di una vera e propria soggettività passiva d'imposta<sup>117</sup>.

Nell'ordinamento italiano vengono considerate entità trasparenti le società di persone, le società di capitali come le Società a responsabilità limitata (S.r.l.) di cui all'articolo 115 del TUIR e le società consortili che non hanno effetti verso terzi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.444.

Il partecipante delle società trasparenti liquida l'imposta pro quota, iscrivendola pertanto come imposta nella propria contabilità.

Quest'ultimo elemento permette di affermare che le imposte dovute dall'entità trasparente, liquidate, versate e iscritte dalla partecipante, siano da considerate come imposte rilevanti ai fini del calcolo dell'ETR.

### 7.3.2. Le imposte della stabile organizzazione e delle società CFC

Le imposta di una stabile organizzazione localizzata in un Paese estero rispetto alla residenza fiscale della casa madre o della controllante e quelle assolte dalla controllante di una entità rientrante nel regime delle *Controlled Foreign Companies* vengono considerate imposte rilevanti<sup>118</sup>.

Il presupposto nel considerarle *Covered Taxes* è che sia le Stabili Organizzazioni che le CFC assolvono le imposte nel Paese in cui risultano localizzate e solo in via secondaria, per dovute differenze, nella giurisdizione della controllante o casa madre<sup>119</sup>.

#### 7.4. Le imposte sugli utili distribuiti e sulle distribuzioni presunte

In linea generale le imposte sugli utili distribuiti sono da considerare come imposte coperte<sup>120</sup>. Tuttavia, per poterle identificare tali occorre far luce sul momento e sul soggetto che assolve l'imposta.

In particolare, verranno considerate imposte coperte le ritenute che verranno applicate e successivamente assolte dall'entità costitutiva nel momento di distribuzione degli utili e non dall'entità percipiente dell'utile. Inoltre, non vi è

<sup>120</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.2.1., par. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.2.1., par. 26. <sup>119</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes), in il fisco, 5/2024, p.444.

alcuna distinzione se trattasi di utili dell'esercizio oppure di utili formatosi in precedenti esercizi perché rileva il periodo d'imposta in cui viene assolta<sup>121</sup>.

La stessa regola vale tra l'altro anche nell'ipotesi di distribuzioni presunte di dividendi.

### 7.5. Le imposte non rilevanti

Non sono incluse tra le imposte coperte quelle tassativamente elencate all'articolo 4.2.2. delle *Globe Rules*, così come disciplinate dalla Direttiva UE.

#### Non sono Covered Taxes:

- le *top-up tax* maturate: dalla capogruppo nell'ambito di IIR qualificata e da un'entità costitutiva nell'ambito di un'imposta minima nazionale qualificata;
- le imposte supplettive derivanti dall'applicazione dei meccanismi propri dell'UTPR<sup>122</sup>;
- le imposte non riconosciute da un sistema di imputazione delle stesse, come ad esempio quando un contribuente può effettuare un "acconto anticipato" in relazione alle imposte che avrebbe dovuto versare l'anno successivo. Secondo l'OCSE tale pagamento anticipato non aumenterà il numerato del calcolo ETR<sup>123</sup>;
- le imposte versate da una compagnia di assicurazione al posto dei propri clienti, escludendo quindi una rappresentanza diretta.

<sup>122</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.446.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.445.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.2.2, par. 39.

## 7.6. Gli aggiustamenti alle imposte coperte

Come per il reddito o perdita netta contabile, occorre apportare delle rettifiche alle imposte rilevanti correnti al fine di determinare quello che sarà il numeratore nel calcolo dell'ETR, definendo così le *Adjusted Covered Taxes*.

#### 7.6.1. Le variazioni in aumento

Le variazioni in aumento delle imposte rilevanti di una determinata entità costitutiva riguardano<sup>124</sup>:

- le imposte rilevanti maturate come spesa nel reddito ante imposte ovvero non iscritte fra le imposte di esercizio. Una situazione simile la si può riscontrare per le imposte sul patrimonio, ovvero in un contesto internazionale piuttosto che italiano, le quali non vengono rilevate fra le imposte di esercizio<sup>125</sup>;
- le imposte derivanti dall'attività fiscale differita relativa a una perdita qualificante utilizzata a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 della presente Direttiva UE;
- le imposte rilevanti relative a una posizione fiscale incerta ovvero le imposte che erano state accantonate in fondi rischi negli esercizi precedenti e quindi non considerate *Covered Taxes* a causa della loro incertezza<sup>126</sup>;
- gli importi relativi a crediti o rimborsi relativi a un credito d'imposta rimborsabile qualificato maturato a titolo di riduzione delle imposte fiscali correnti. Per uno specifico trattamento dei crediti di imposta, se pur di estrema complessità, si rimanda al paragrafo 7.7.

<sup>125</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.447.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.21, par.2

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.447.

#### 7.6.2. Le variazioni in diminuzione

Le variazioni in diminuzione delle imposte rilevanti di un'entità costitutiva comprendono<sup>127</sup>:

- gli oneri fiscali correnti in relazione al reddito escluso dal calcolo dal calcolo del reddito o della perdita qualificante, ovvero le imposte risultanti in bilancio che si riferiscono a voci escluse dal *Globe Income*. Quanto disposto permette di stabilire una relazione fra i costi o i redditi esclusi nella determinazione del reddito o perdita qualificante e le imposte gravanti sui medesimi costi o ricavi;
- qualsiasi importo del credito o rimborso relativo a un credito d'imposta rimborsabile non qualificato che non sia stato registrato come riduzione delle imposte di esercizio;
- qualsiasi importo delle imposte rilevanti rimborsate o accreditate a un'entità costitutiva che non è stato considerato come aggiustamento degli oneri fiscali correnti, ovvero delle imposte di esercizio, nella propria contabilità, a meno che non si riferisca a un credito d'imposta rimborsabile qualificato. Si tratta di una norma complementare rispetto alla precedente, ovvero di chiusura, specificando che i crediti d'imposta non identificati come *Qualified Refundable Tax Credit* (NQRTC) non rientrano nelle *Covered Taxes*<sup>128</sup>;
- l'importo degli oneri fiscali correnti che si riferisce a una posizione fiscale incerta, ovvero agli accantonamenti di imposte. Le imposte accantonate non vengono ricomprese nelle imposte coperte fino al momento in cui verranno effettivamente pagate<sup>129</sup>;
- qualsiasi importo degli oneri fiscali correnti che si prevede di non pagare entro l'ultimo giorno dei tre periodi d'imposta successivi. La suddetta regola

<sup>128</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.449.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.21, par.3

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.1.3, par. 16.

è stata stabilita al fine di evitare abusi da parte di un'entità costituente, la quale potrebbe decidere di non pagare una determinata imposta nel momento in cui il suo *effective tax rate* supera la soglia minimale del 15 per cento e decidere, a posteriori, di versarla nel momento in cui stima la sua *effective tax rate* inferiore alla soglia minimale beneficiando quindi di una non applicazione di eventuale *top-up tax*.

## 7.7. I crediti d'imposta

I crediti d'imposta costituiscono una nota dolente nel Pillar 2 perché sono molto utilizzati ma anche molto differenziati sia nella loro natura che nel regime contabile che li accompagna. Il Pillar 2 distingue nettamente i crediti d'imposta "Qualificati" da quelli "Non-Qualificati" da quelli "Non-Qualificati".

I tax credit vengono qualificati nel documento Administrative Guidance on the Global Anti Base Erosion Mode Rules differenziandoli tra:

- Qualified Refundable Tax Credit (QRTC);
- *Marketable Transferable Tax Credits* (MTTC);
- Investment Tax Credits (ITC);
- *Non-Qualified Refundable Tax Credit* (Non QRTC);
- *Non-Marketable Transferable Tax Credit* (Non MTTC);
- Other Tax Credits (OTC).

Le definizioni che vengono introdotte nell'ordinamento italiano non aiutano in maniera esaustiva a chiarirne il significato.

Per quanto definito dall'OCSE, secondo notevole dottrina, tutti i crediti di imposta italiani non rientrerebbero tra quelli qualificanti, bensì tra quelli non qualificanti in

71

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: i crediti d'imposta qualificati e non qualificati*, in *il fisco*, 10/2024, p.923.

ragion per cui non soddisferebbero l'arco temporale dall'effettivo incasso del credito d'imposta concesso da una determinata giurisdizione<sup>131</sup>.

Appare invece più chiaro identificare i crediti d'imposta da investimento, i quali sono derivanti da norme che offrono vantaggi o incentivi specifici per alcune tipologie di imprese.

La contabilizzazione degli *Investment Tax Credit* non pregiudica alcuna rettifica alle imposte rilevanti visto e considerato che le istruzioni alle Globe Rules li assimilano apparentemente ai crediti d'imposta qualificati (QRTC)<sup>132</sup>.

Se in linea generale la corretta identificazione e separazione dei crediti di imposta risulta di assai complessità, urge specificare che l'introduzione delle regole *Globe* è destinata ad incidere sul sistema degli incentivi fiscali che ne daranno attuazione negli ordinamenti tributari domestici<sup>133</sup>.

L'applicazione di politiche fiscali da parte di un determinato Paese può alterare e perfino sovvertire i meccanismi di prelievo<sup>134</sup>.

È pacifico che gli incentivi fiscali riconosciuti in un certo Stato riducono, in linea di principio, il carico fiscale della giurisdizione, potendo abbassare l'ETR eventualmente anche al di sotto della soglia rilevante del 15%.

In altri termini, anche in una giurisdizione a elevata tassazione, come ad esempio l'Italia, gli incentivi fiscali possono determinare l'attivazione del meccanismo dell'*Income inclusion rule* (IIR) o *Undertaxed profit rule* (UTPR), implicando il prelievo della *top-up tax* (TUT) nello Stato della *Parent Entity* ovvero della capogruppo<sup>135</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: i crediti d'imposta qualificati e non qualificanti*, in *il fisco*, 10/2024, p.923.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: i crediti d'imposta qualificati e non qualificanti*, in *il fisco*, 10/2024, p.927.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> A. TOMASSINI, M. DE ROSA, *Le incertezze frenano il raggiungimento degli obiettivi del Pillar* 2 OCSE, in Corriere Tributario, n.10, 1 ottobre 2022, p. 873

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, in *Non solo Diritto Bancario*, Maggio 2023, p.14.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, in *Non solo Diritto Bancario*, Maggio 2023, p.14.

In tal caso, si realizza un evidente effetto distorsivo, con il trasferimento a beneficio di giurisdizioni estere del diritto di prelevare le imposte cui lo Stato della *low-taxed Constituent Entity* (LTCE) abbia volutamente rinunciato con l'introduzione del regime agevolativo, nell'intento di attrarre investimenti o di indirizzarli verso settori ritenuti strategici<sup>136</sup>.

Inoltre, l'azione si tramuta in una perdita di gettito da parte della giurisdizione che ha introdotto le misure incentivanti per effetto dell'applicazione della *top-up tax* nelle giurisdizioni estere, azzerando lo sforzo delle *policy* fiscali nazionali.

### 7.8. Le imposte differite

Può in generale affermarsi che le imposte differite sono, da un lato, lo strumento necessario per attribuire a ciascun periodo d'imposta la corretta quota di imposte che le compete. Dall'altro esse rappresentano una tecnica che consente di riconciliare, nel bilancio d'esercizio, il carico fiscale con provvedimenti di politica economica attuati attraverso l'uso della leva tributaria 137.

La fiscalità differita o anticipata emerge per determinati voci di costo o di ricavo, che in base all'ordinamento italiano possono essere ad esempio:

- gli ammortamenti, i quali possono generare delle differenze tra valori contabili e fiscali;
- le manutenzioni eccedenti il limite del 5 per cento rispetto al valore dei cespiti acquistati nell'esercizio precedente;
- le plusvalenze;

- le perdite fiscali riportate in avanti.

L'OCSE mediante le *Mode Rules* e il Commentario pone alcune esclusioni definendo anche quando la fiscalità differita rileva ai fini *Globe*.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, in *Non solo Diritto Bancario*, Maggio 2023, p.14.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.450.

La fiscalità differita rileva ai fini *Globe* nel limite dell'imposta minima globale. Ad esempio, se una particolare voce di costo o ricavo consegue l'emersione di fiscalità differita in una giurisdizione in cui l'aliquota nominale è inferiore al 15 per cento, non occorre apportare nessuna rettifica.

Se al contrario l'entità costituiva è localizzata in un Paese in cui l'aliquota nominale è superiore al 15 per cento, la parte eccedente di fiscalità differita viene rettificata ai fini delle *covered taxes*.

La ragione per cui si pone il limite medesimo alla valorizzazione dell'imposta minima è di tipo antielusiva volta ad evitare aggiramenti che possono conseguire a politiche di eccessiva divaricazione fra lo stanziamento, ovvero il riconoscimento, e il loro effettivo assolvimento<sup>138</sup>.

Oltre a definire quanto dell'imposta differita può essere compresa nelle *covered taxes*, l'OCSE stabilisce anche un arco temporale quinquennale in cui esaurire gli effetti della fiscalità differita<sup>139</sup>.

L'art. 4.4.1. delle *Model Rules* identifica inoltre le imposte differite che non rientrano nelle imposte c.d. "coperte", come ad esempio:

- le imposte fiscali differite relative a voci che sono state escluse dal calcolo del reddito o perdita qualificante *Globe*;
- l'importo delle imposte differite relative ai ratei non riconosciuti o non riscossi;
- l'importo dell'imposta differita inerente a un ricalcolo dovuta dalla variazione dell'aliquota fiscale nazionale applicabile;
- l'importo delle imposte differite relative alla generazione e all'utilizzo dei crediti d'imposta.

139 OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022, art. 4.4.4.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (Covered Taxes)*, in *il fisco*, 5/2024, p.451.

## 8. Calcolo dell'effective tax rate e imposta minima globale

Dopo aver individuato il reddito o la perdita qualificante e le imposte rilevanti aggiustate di ciascuna entità rientrante nel perimetro della *Global Minimum Tax*, il gruppo avrà l'onere di raccogliere le informazioni necessarie e determinare l'*effective tax rate*, il quale verrà confrontato con l'imposta minima globale stabilita a livello convenzionale pari al 15 per cento.

La determinazione dell'aliquota effettiva è disciplinata dall'articolo 26 della Direttiva UE.

L'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese o di un gruppo nazionale su larga scala è calcolata, per ciascun esercizio fiscale e per ciascuna giurisdizione, a condizione che vi sia un reddito netto qualificante nella giurisdizione<sup>140</sup>.

L'aliquota effettiva viene determinata apportando le imposte rilevanti aggiustate delle entità costitutive in relazione al reddito netto qualificante delle entità costitutive in una determinata giurisdizione.

L'ETR è calcolato secondo un approccio *jurisdictional*, riferendosi a tutte le entità del gruppo localizzate in una giurisdizione considerata a bassa imposizione.

Riferendosi a tutte le entità localizzate in una giurisdizione, permette di compensare i diversi livelli di ETR individuabili in capo alle entità del gruppo che agiscono all'interno della stessa giurisdizione<sup>141</sup>.

Il reddito netto o perdita netta qualificante, c.d. *Globe Income or Loss*, delle entità costitutive di una specifica giurisdizione in un determinato periodo d'imposta è determinato dalla sommatoria tra i redditi qualificanti e le perdite qualificanti delle entità costitutive<sup>142</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.26, par.1


<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, *Pillar 2: meccanismo applicativo e "rule of order"*, in *Non solo Diritto Bancario*, Maggio 2023, p.3.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.26, par.2

È utile specificare che l'aliquota effettiva delle entità apolidi, ovvero le entità per le quali non si riesce a determinare la propria localizzazione, è calcolata separatamente dall'aliquota effettiva di tutte le altre entità costitutive<sup>143</sup>.

Di seguito, lo schema del calcolo dell'ETR e dell'imposta minima globale.

Figure 1.7. Computation of the ETR and calculation of the top-up tax



Fonte: Fig. 1.7. Computation of the ETR and calculation of the to-up tax, OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two)

Una volta confrontato l'ETR con l'imposta minima globale, qualora la prima risultasse inferiore alla seconda, occorre determinare per differenza la *top-up tax*, la quale verrà applicata solo sui c.d. *excess profit*.

L'excess profit viene calcolato sulla base del reddito o perdita qualificante decurtato dalla Substance-based Income Exclusion ovvero dalla riduzione da attività economica sostanziale.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.26, par.4

#### 8.1. Riduzione da attività economica sostanziale

L'esclusione del reddito in base alla sostanza è disciplinata dall'articolo 28 della Direttiva UE.

Si introducono una serie di definizioni al fine di comprendere quali voci comprendere e come lo strumento impatta sull'ETR.

La *Substance-based Income Exclusion* (SBIE) viene calcolata prendendo a riferimento il costo del personale dei dipendenti "ammissibili" e degli investimenti in immobilizzazioni materiali sostenuti in un determinato Paese.

Questa esclusione incide in maniera rilevante sull'aliquota di imposizione effettiva della giurisdizione e, di conseguenza, sull'eventuale ammontare dell'imposizione integrativa dovuta. Inoltre, l'analisi della SBIE offre degli utili spunti nelle scelte di politica fiscale adottate dai Paesi, in particolare, nell'ambito degli incentivi<sup>144</sup>.

La riduzione da attività economica sostanziale, come si vedrà più avanti, permette di abbattere la base imponibile su cui calcolare l'imposta minima globale.

Per dipendenti ammissibili si intendono i dipendenti impiegati a tempo pieno o parziale di un'entità costitutiva e i contraenti indipendenti che partecipano alle attività operative ordinarie del gruppo multinazionale o del gruppo nazionale su larga scala sotto la direzione e il controllo dello stesso<sup>145</sup>.

Il costo del personale comprende le spese di indennità dei dipendenti, inclusi i salari e le altre spese che forniscono un beneficio personale diretto e distinto ai dipendenti, come ad esempio, le assicurazioni sanitarie, i contributi pensionistici, le imposte sui salari nonché i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro<sup>146</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.218.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.1, lett. a).

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.1, lett. b).

I contranti indipendenti sono definite in linea con la medesima definizione nel *Country-by-Country Report*, al fine di non duplicare i costi di *compliance* inerenti a un'analisi specifica.

Particolare attenzione viene posta ai dipendenti che operano in più Paesi.

Nello specifico, è stato previsto, da parte dell'OCSE<sup>147</sup>, che le spese salariali ammissibili si attribuiscono per intero ad un'impresa del gruppo qualora un dipendente ammissibile sia localizzato nel Paese in cui si trova tale impresa per più della metà del periodo di lavoro<sup>148</sup>.

Nel caso in cui un dipendente svolga la propria attività per meno della metà del periodo d'imposta, l'entità costitutiva può considerare propria la quota di costo del personale in proporzione al periodo di effettiva attività del dipendente.

Questa situazione però non è vantaggiosa per l'intero gruppo, in quanto elimina di fatto, secondo quanto disposto dall'OCSE, la possibilità di includere le altre quote di pertinenza alle altre entità costitutive.

In base a quanto disposto dalle guide amministrative appare evidente che si voglia disincentivare le entità economiche che spostano i dipendenti, probabilmente anche in maniera fittizia, da una giurisdizione all'altra, al fine di evitare fenomeni elusivi, permettendo di abbattere il reale prelievo dell'imposta minima globale in quelle giurisdizioni che evidenziano un prelievo maggiore.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali vengono definiti dalla Direttiva UE<sup>149</sup> come attività materiali ammissibili e comprendono:

- proprietà, impianti e attrezzature localizzate nella giurisdizione;
- risorse naturali localizzate nella giurisdizione;

78

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, Parigi, cap.3, par.1-31.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.220.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.1, lett. c).

- il diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione;
- licenza o accordo analogo da parte dell'amministrazione pubblica per l'uso di beni immobili o lo sfruttamento di risorse naturali che comportano un investimento significativo in attività materiali.

Al fine di "normalizzare" le definizioni dettate dalla Direttiva UE, rispetto gergo utilizzato nel sistema tributario e economico italiano si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 209/2023, il quale recepisce a pieno quanto disposto dall'articolo 28 della Direttiva UE.

In merito al primo gruppo di immobilizzazioni materiali definiti dalla Direttiva UE, possono essere "tradotte" come immobili, impianti e attrezzature localizzate in un determinato Paese, i quali vengono detenuti per più di un esercizio, non per finalità di investimento bensì per la produzione di beni o servizi o per finalità amministrative<sup>150</sup>.

Un esempio lampante di "risorse naturali localizzate nella giurisdizione" sono i depositi di petrolio o gas.

L'inclusione tra le immobilizzazioni materiali ai fini SBIE del diritto del locatore di utilizzare le attività materiali localizzate nella giurisdizione permette ad essi di aver un pari trattamento nelle scelte imprenditoriali.

Le regole applicate al costo del personale dipendente localizzato in diversi Paesi, si applicano anche per le immobilizzazioni materiali.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.221.

#### 8.1.1. Il calcolo della riduzione da attività sostanziale

La riduzione da attività sostanziale viene determinata secondo regole ben precise, dopo che le componenti rientranti nelle voci del costo del personale e delle immobilizzazioni siano state correttamente individuate.

Le spese inerenti al costo del personale e degli investimenti in immobilizzazioni materiali permettono una deduzione del 5 per cento, per ciascuna delle suddette voci, le quali andranno a ridurre il *Globe Income* e quindi la base imponibile sui cui applicare la differenza tra l'imposta e l'imposta minima globale.

La deduzione totale ottenuta è quindi una sommatoria delle due componenti sopra descritte.

Per valore delle immobilizzazioni materiali si intende il valore contabile netto, escludendo, come già precedentemente anticipato, il valore contabile netto degli immobili, compresi terreni ed edifici, posseduti per la vendita, la locazione o l'investimento e il valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali utilizzate per generare un reddito escluso come nel caso del trasporto marittimo internazionale<sup>151</sup>.

Prendendo come riferimento il valore contabile netto, occorre considerare nella determinazione del valore anche il trattamento delle svalutazioni, delle perdite di valore e le eventuali rivalutazioni.

Occorre inoltre specificare che il valore netto contabile delle immobilizzazioni viene considerato come media del valore contabile netto all'inizio e alla fine di ogni esercizio, in linea con quanto predisposto ai fini del bilancio consolidato, riferendosi al valore medio totale per ogni singola giurisdizione.

Le eventuali svalutazioni, perdite di valore e rivalutazioni non rilevano ai fini della determinazione del valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali ai fini SBIE.

80

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.221.

In caso di rispristino di valore, il valore contabile non può eccedere quello che si sarebbe determinato in assenza delle perdite per riduzione di valore negli esercizi precedenti<sup>152</sup>.

Inoltre, si precisa che le rivalutazioni conseguentemente all'incremento del valore della quota di ammortamento annua non rileva ai fini del calcolo della SBIE.

Il calcolo della *Substance-based Income Exclusion* risulterebbe complesso soprattutto per quei gruppi multinazionali che operano in molte giurisdizioni diverse, la quale peraltro richiederebbe un maggior costo di *compliance*.

Difatti, l'applicazione della riduzione da attività sostanziale non è un obbligo bensì una scelta, lasciando ampia disponibilità nel determinare la SBIE anche solo per quelle giurisdizioni in cui apparirebbe facile recuperare le informazioni necessarie.

## 8.1.2. L'applicazione della SBIE per le stabili organizzazioni e le entità trasparenti

Il valore contabile delle attività materiali e le spese salariali ammissibili di un'entità costitutiva nel caso di una stabile organizzazione sono quelle risultanti dalla contabilità separata con la condizione che siano localizzate nel Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione<sup>153</sup>.

Le spese salariali e le attività materiali ammissibili di una stabile organizzazione non vengono prese in considerazione se le stesse sono imputabili all'entità principale capogruppo<sup>154</sup>.

Nel caso in cui il reddito o la perdita di una stabile organizzazione sia stata esclusa anche solo parzialmente dal reddito ai fini *Globe*, le spese salariali e le attività

154 Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.6, secondo periodo.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.222.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.6.

materiali ammissibili della stessa sono esclusi ai fini del calcolo della riduzione da attività sostanziale, c.d. SBIE<sup>155</sup>.

Per quanto concerne le entità trasparenti rileva la localizzazione delle spese salariali dei dipendenti ammissibili delle attività materiali ammissibili.

Le due componenti vengono attribuite<sup>156</sup>:

- pro quota alle entità costitutive proprietarie dell'entità fiscalmente trasparente qualora siano localizzate nel Paese di residenza delle entità partecipanti;
- all' entità fiscalmente trasparente qualora esse siano localizzate nel Paese di residenza dell'entità trasparente.

### 8.1.3. L'utilizzo della SBIE come tax policy

Dall'analisi effettuata sulla riduzione di attività sostanziale, appare certa la posizione dell'OCSE.

La SBIE, come chiarito prima, permette di abbattere il reddito netto qualificante attraverso i costi riconosciuti in relazione alle spese del personale e delle immobilizzazioni materiali ammissibili, mediante una deduzione forfettaria del 5 per cento per ciascuna delle due componenti.

Con l'introduzione dello strumento SBIE, l'OCSE tende a favorire gli investimenti dei gruppi in beni tangibili, quali appunto il personale dipendente e gli investimenti in beni materiali, al fine di "premiare" quei gruppi che abbiano una presenza sostanziale in un determinato Paese<sup>157</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.6, secondo periodo.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.28, par.7, lett. a) e b).

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.224.

Di conseguenza, gli investimenti in immobilizzazioni materiali, ai fini della *Global Minimum Tax* risulterebbero di fatto maggiormente incentivanti rispetto agli investimenti in immobilizzazioni immateriali.

L'incentivazione dettata dall'OCSE, la quale premia quei gruppi che hanno una presenza solida, sostanziale, in un determinato Paese è in conformità con quanto perseguito dalle regole *Globe* le quali sono indirizzate al contrasto di fenomeni di elisione ed erosione della base imponibile, attraverso spostamenti fittizi della residenza fiscale di una determinata impresa.

Sul punto, l'OCSE<sup>158</sup> ha precisato che la SBIE non distingue tra le diverse tipologie di incentivi fiscali, in quanto questa si applica al reddito netto rilevante, indipendentemente dalla natura delle eventuali agevolazioni che hanno influito sull'aliquota di imposizione effettiva<sup>159</sup>.

Difatti, qualora un determinato sistema tributario nazionale introduca nel proprio ordinamento maggiori incentivi inerenti a nuove assunzioni e investimenti in immobilizzazioni materiale, permettere alle entità applicanti in una determinata giurisdizione a beneficiare di una riduzione da attività economica sostanziale maggiore, beneficiando quindi di un *excess profit* minore da imporre a tassazione.

Tuttavia, secondo commenti di notevole dottrina, la deduzione forfettaria potrebbe non risultare soddisfacente per tutti i tipi di settori economici, i quali si differenziano uno dall'altro relativamente alla necessita di investimenti in personale dipendente e immobilizzazioni materiali. Per ultimo, si ritiene necessario che vi sia un'estensione dello strumento anche agli investimenti in immobilizzazioni materiali<sup>160</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> OCSE, Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax, 06 Ottobre 2022, Parigi.

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.224.

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> G. BONANNO, La Substance-based Income Exclusion: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024, p.225.

## 9. Regimi safe harbour

Il c.d. regime dei porti sicuri permette alle entità capogruppo che presentano la dichiarazione dei redditi di determinare, per un determinato *fiscal year*, l'imposta integrativa pari a zero, qualora il livello dell'*effective tax rate* delle entità costitutive in una determinata giurisdizione soddisfa le condizioni previste da un accordo internazionale sui *safe harbour*<sup>161</sup>.

Il rapporto OCSE sui *safe harbour* transitori definisce i criteri base di applicazione<sup>162</sup>.

In *primis* occorre definire il periodo transitorio in questione, il quale comprende, per quanto concerne i soggetti caratterizzati da un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il triennio 2024-2026 per l'applicazione delle regole definite dall'IIR e il biennio 2025-2026 per le regole proprie dell'UTPR.

Per far sì che l'imposta integrativa sia pari a zero occorre rispettare il superamento di almeno uno dei tre *test* identificati dalle *Globe Rules*.

Il primo test consiste nel definire se su un gruppo può essere definito *de minimis*, le cui regole si possono riscontrare all'articolo 30 della Direttiva UE.

A norma dell'articolo 30 della Direttiva UE, le entità costitutive che presentato la dichiarazione dei redditi ovvero la capogruppo, ai sensi di quanto disposto dalle *Globe Rules*, può decidere di escludere ai fini del calcolo dell'imposta minima globale le entità costitutive in una determinata giurisdizione, se per un determinato esercizio fiscale si presentano le seguenti condizioni:

- i ricavi qualificanti medi di tutte le entità costitutive localizzate in una determinata giurisdizione siano inferiori a euro 10.000.000<sup>163</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.32.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup> OCSE, G20, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), 2022,

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.30, par.1, lett. a).

 il reddito o la perdita qualificante media di tutte le entità costitutive in detta giurisdizione sia una perdita netta o un reddito netto inferiore a euro 1.000.000<sup>164</sup>.

Il secondo *test* consiste in una verifica dell'ETR. In particolare, il calcolo dell'*effective tax rate* viene effettuato apportando delle semplificazioni, come ad esempio, viene considerato direttamente l'utile ante imposte, come predisposto ai fini della CbCR, rispetto a quanto considerato nel calcolo dell'ETR puro secondo le *Globe Rules*.

Pertanto, occorre stabilire se l'ETR semplificato non ecceda:

- il 15 per cento per i periodi d'imposta che iniziano nel 2023 o 2024;
- il 16 per cento per il periodo d'imposta che iniziano nel 2025;
- il 17 per cento per il periodo d'imposta che iniziano nel 2026.

Infine nel terzo e ultimo *test* occorre verificare che l'utile ante imposte del gruppo non ecceda la riduzione da attività sostanziale. Di fatti, in presenza di una SBIE maggiore rispetto all'utile ante imposta l'imposta integrativa sarà pari a zero.

I tre *test* sopra menzionati, valgono qualora vi sia una predisposizione al *Country - by - Country Reportin*g in base a principi contabili accettati ai fini *Globe*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, art.30, par.1, lett. b).

## 10. Implementazione della GMT in Italia

A livello nazionale, l'Italia ha recepito immediatamente la Direttiva UE con il D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 2029, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.3 del 28 dicembre 2023, entrato in vigore il 29 dicembre 2023, di seguito meglio identificato come "Decreto".

Il Decreto recepisce appieno quanto disposto dalla Direttiva UE, implementando la normativa con alcune definizioni ritenute necessarie per allinearle con il sistema tributario ed economico nazionale.

La direttiva UE permette ai Paesi aderenti di introdurre nel proprio ordinamento un'imposta minima globale al fine di perseverare le basi imponibili "proprie". L'Italia come precedentemente anticipato ha colto la palla al balzo introducendo fin da subito nel proprio ordinamento la riscossione di eventuale imposta integrativa secondo le regole stabilite ai fini *Globe*.

La scelta italiana di introdurre un'imposta minima nazionale rispettosa dei principi fissati dall'OCSE, fa sì che il gruppo multinazionale possa esercitare, con riferimento alle imprese localizzate in Italia, l'opzione del "porto sicuro" (safe harbour), che consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo (italiano o estero) in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale.

Di seguito vengono evidenziate alcune delle più importanti implementazioni a livello nazionale.

#### 10.1. Gruppo formato da imprese neocostituite

Nel caso specifico di gruppi formati da imprese neocostituite che non dispongono di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti, nella Direttiva UE non si trova uno specifico riferimento.

Tuttavia, lo si trova al comma 3 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, il quale specifica che le applicazioni di cui al comma 1, articolo 10 del suddetto Decreto e all'articolo 2, paragrafo 1 della Diretta UE, si applicano a partire dal terzo esercizio nel caso in cui si raggiunge la soglia di ricavi di Euro 750 milioni nei due esercizi precedenti.

Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale quando in un determinato esercizio<sup>165</sup>:

- ha imprese in non più di sei Paesi;
- la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenente al gruppo localizzate in Paesi diversi da quello di riferimento non supera 50 milioni di euro.

## 10.2. Applicazione dell'IIR e UTPR in Italia

L'applicazione dell'imposta minima integrativa secondo l'ordinamento italiano sarà applicabile dai periodi di imposta che avranno inizio dal 31 dicembre 2023, mentre per l'applicazione dell'imposta minima supplettiva occorrerà aspettare per la piena entrata in funzione, che si prevede sia per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 31 dicembre 2024.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, art.56, c.3.

#### 10.3. SBIE in Italia

La riduzione da attività economica sostanziale in Italia è maggiormente favorevole rispetto a quanto disposto dalla Direttiva UE.

Le disposizioni della Direttiva UE introducevano una riduzione del 5 per cento per ciascuna delle due componenti, le spese salariali ammissibili e il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Decreto, e come quanto indicato nell'allegato B, la riduzione basata sulle spese salariali sarà:

- 10 per cento nel 2023;
- 9,8 per cento nel 2024;
- 9,6 per cento nel 2025;
- 9,4 per cento nel 2026;
- 9,2 per cento nel 2027;
- 9,0 per cento nel 2028;
- 8,2 per cento nel 2029;
- 7,4 per cento nel 2030;
- 6,6 per cento nel 2031;
- 5,8 per cento nel 2032.

Per quanto concerne la riduzione basata sulle immobilizzazioni materiali, la riduzione sarà:

- 8 per cento nel 2023;
- 7,8 per cento nel 2024;
- 7,6 per cento nel 2025;
- 7,4 per cento nel 2026;
- 7,2 per cento nel 2027;
- 7,0 per cento nel 2028;
- 6,6 per cento nel 2029;
- 6,2 per cento nel 2030;
- 5,8 per cento nel 2031;

## - 5,4 per cento nel 2032

Una maggior deduzione rispetto a quanto disposto dalla Direttiva, pare sia stato introdotto nell'ordinamento italiano, da un lato al fine di perseverare le basi imponibili dei gruppi localizzati nel proprio territorio dall'altro quello di incentivare i gruppi a investire maggiormente in capitale umano e in attività immobilizzate materiali.

## Capitolo III

## FINALITÀ ANTIBUSO, FUNZIONE SISTEMATICA E COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Compatibilità con il diritto dell'Unione Europea. – 2.1. Compatibilità dell'IIR con la dottrina antiabuso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. – 2.2. Il principio di non discriminazione. – 2.2.1. La SBIE e la compatibilità con il principio di non discriminazione. – 2.3. Il principio di sussidiarietà. – 3. Finalità antiabuso e funzione sistematica. – 4. I benefici in termini di gettito a livello mondiale e nazionale.

#### 1. Introduzione

Dopo aver illustrato la disciplina e il funzionamento della *Global Minimum Tax*, nel presente capitolo ci si soffermerà brevemente sulla compatibilità dello strumento con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con le libertà fondamentali stabilite dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e sul suo inquadramento, cercando di indagare la finalità dell'istituto analizzato e la sua funzione reale.

Se pur precedente contestato da diverse dottrine, la *Global Minimum Tax*, che è stata approvata all'unanimità dai Paesi aderenti all'OCSE, dovrebbe in prima battuta rispettare appieno il diritto dell'Unione Europa e i principi fondamentali come la non discriminazione e la libera circolazione di capitali e merci, che da sempre sono i pilastri principali dell'UE.

Al fine di dimostrare la compatibilità dell'IIR con il diritto dell'UE, ci si soffermerà in particolare sulla *Substance-based income exclusion* (SBIE) la quale ci permetterà di affermare la quasi piena compatibilità della riforma della tassazione internazionale.

## 2. Compatibilità della *Global Minimum Tax* con il diritto dell'Unione Europa

Per comparare lo strumento della *Global Minimum Tax*, ovvero la riforma della fiscalità internazionale, con il diritto dell'Unione Europa è necessario una discussione sotto diversi profili.

In particolare, ci si occuperà di verificare la disciplina attraverso l'analisi del principio di non discriminazione tra entità *cross-border* e domestiche e discutendo brevemente sul principio di sussidiarietà.

# 2.1. Compatibilità dell'IIR con la dottrina antiabuso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

L'Income Inclusion Rule (IIR) è stata istituita al fine di porre a tassazione tutte le constituent entities (CE) a un'aliquota effettiva minima del 15 per cento ad eccezione dell'entità escluse identificate nella disciplina.

Al fine di comparare l'IIR con la dottrina antiabuso della CGUE è utile fare riferimento quanto è stato stabilito in relazione alle regole delle *Controlled Foreign Companies* (CFC).

In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) identifica le costruzioni di puro artificio come un'entità che prevede l'insediamento di controllate estere prive di sostanza economica, create con il solo scopo di eludere l'imposta sul reddito delle società<sup>166</sup>.

Al fine di ribaltare quanto stabilito dalla CGUE occorre che l'entità sia in grado di dimostrare il contrario, attraverso la presenza di elementi oggettivi e verificabili da terzi come, ad esempio, la reale presenza di alcuni elementi come<sup>167</sup>:

<sup>167</sup> A. FASOLINO, R. RUBERTI, Model Rules del Pillar 2 e compatibilità dell'Income Inclusion Rule con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023, p.545.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> A. FASOLINO, R. RUBERTI, Model Rules del Pillar 2 e compatibilità dell'Income Inclusion Rule con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023, p.545.

- locali in cui viene svolta l'attività;
- il personale e le attrezzature, a disposizione e utilizzate, al fine di perseguire
   l'oggetto sociale.

Qualora la controllata estera non sia in grado di dimostrare gli elementi sopra riportati, l'entità verrebbe considerata in linea generale come una costruzione di puro artificio.

Tuttavia, una società estera può istituire una stabile organizzazione in qualsiasi giurisdizione che ritenga necessario per poter sviluppare il proprio *business* anche in quei Paesi che in linea generale adottano una fiscalità leggera rispetto agli altri.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa in merito evidenziando che gli eventuali vantaggi fiscali accordati a una sussidiaria residente in uno Stato membro non autorizzano lo Stato membro della controllante a compensare tali vantaggi con un trattamento fiscale sfavorevole<sup>168</sup>.

Difatti, la CGUE conclude che non è mediante l'istituzione di una controllata o di una stabile organizzazione che si possa presumere una frode fiscale o pregiudicare una libertà fondamentale come quella della libera circolazione dei capitali<sup>169</sup>, bensì esclusivamente con la mancanza di elementi oggettivi di cui abbiamo precedentemente anticipato.

L'introduzione dell'*Income Inclusione Rule* prescinde dal fatto della residenza di una specifica entità.

L'IIR viene applicato dalla giurisdizione della controllante capogruppo, dove quest'ultima determina l'eventuale *excess profit* da assoggettare a tassazione, considerando anche quanto è stato precedentemente prelevato dalle singole

<sup>169</sup> Sentenza CADBURY SCHWEPPES, par. 50, sentenza del 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione v Belgio, par. 45 e sentenza del 4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione v Francia, par. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> A. FASOLINO, R. RUBERTI, Model Rules del Pillar 2 e compatibilità dell'Income Inclusion Rule con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023, p.547.

giurisdizioni che hanno applicato la *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT).

Inoltre, la *Global Minum Tax* e il suo *Effective Tax Rate* viene determinata non per singola entità ma per singolo Paese, determinato infatti come media delle singole entità al fine di compensare i diversi livelli di ETR presenti in ogni giurisdizione.

Alla luce di quanto esposto, possiamo quindi affermare che l'IIR non violi le libertà fondamentali dell'UE, ribadendo ulteriormente che la sua applicazione prescinde dalla localizzazione delle entità evitando un diverso trattamento dal punto di vista fiscale tra un'entità residente e estera, di cui meglio si dirà nel paragrafo successivo.

### 2.2. Il principio di non discriminazione

In considerazione del fatto che la Direttiva UE così come il Decreto nazionale non prevedono soglie di partecipazione al capitale o agli utili, la compatibilità dell'IIR dovrebbe ricadere nella sfera applicativa della libera circolazione dei capitali<sup>170</sup>.

In tale ipotesi occorre quindi verificare che non vi sia una discriminazione e quindi un diverso trattamento tra entità residenti e entità non residenti che possano trovare appiglio alla violazione della libera circolazione dei capitali.

Rispetto a quanto precedentemente stabilito nelle regole *Globe*, sia la Direttiva UE sia il recepimento nel Decreto nazionale pongono immediatamente fine alla questione.

Difatti, entrambi i riferimenti normativi fanno riferimento sia ai gruppi multinazionali sia ai gruppi nazionali su larga scala, evitando di fatto un diverso trattamento tra le fattispecie c.d. *cross-border* e quelle puramente domestiche.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> A. FASOLINO, R. RUBERTI, Model Rules del Pillar 2 e compatibilità dell'Income Inclusion Rule con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023, p.545.

Attraverso il correttivo sopra menzionato si può iniziare ad affermare che almeno sotto il profilo della non discriminazione la *Global Minimum Tax* sia in linea con il diritto dell'Unione Europea.

#### 2.2.1. La SBIE e la compatibilità con il principio di non discriminazione

Tuttavia, se da un lato si è riusciti a dimostrare la compatibilità della riforma con il diritto dell'Unione Europea, lo strumento non è privo di critiche.

In particolare, esaminando la deduzione da attività sostanziale, la quale viene applicata all'excess profit, potrebbe in un certo senso discriminare le entità in base alla natura e alla finalità per cui sono state istituite, senza che sia necessariamente presente un fenomeno elusivo e distorsivo del carico fiscale.

In linea generale l'introduzione della SBIE nella disciplina, potrebbe far pensare a una netta separazione tra le entità prive di sostanza e le entità ideate a condurre un'attività imprenditoriale vera e propria, la cui finalità è dedita alla premiazione delle ultime e alla penalizzazione delle prime.

In quest'ottica si può affermare che i fenomeni di elusione ed erosione della base imponibile siano maggiormente presenti in un'entità priva di sostanza economica rispetto a un'entità che abbia una propria organizzazione imprenditoriale.

La SBIE premia in particolar modo gli investimenti e i costi che vengono sostenuti solo ed esclusivamente inerenti a quelli del personale e quelli relativi alle immobilizzazioni materiali, che certamente identificano una certa presenza reale in una determinata giurisdizione.

Il pacchetto normativo composto dalla Direttiva UE e dal Decreto nazionale non ha tenuto conto delle diverse nature che un'entità può assumere, le quali non necessariamente vengono istituite con finalità produttive o commerciali.

Focalizzandoci quindi sulla compatibilità della *Substance-based income exclusion* (SBIE) con il principio di non discriminazione, è possibile affermare che in realtà

vi sia una discriminazione tra le entità che hanno attività sostanziale e quelle che per natura propria non le hanno, come il caso delle *Holding* partecipative che non necessariamente vengono istituite al fine di applicare, anche involontariamente, i c.d. fenomeni di erosione ed elisione della base imponibile e quindi inquadrabili come veicoli di puro artificio<sup>171</sup>.

## 2.3. Il principio di sussidiarietà

Il significato e la finalità del principio di sussidiarietà risiedono nel riconoscimento di una certa indipendenza a un'autorità subordinata rispetto a un'autorità di livello superiore, segnatamente a un ente locale rispetto a un potere centrale. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione Europea quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri stessi a livello centrale, regionale o locale<sup>172</sup>.

Sarebbe stato difficile ipotizzare che le singole giurisdizioni introducessero una normativa simile, così coesa a livello internazionale, alla *Global Minimum Tax*, anche se approvata all'unanimità dai Paesi aderenti all'OCSE,

Da un punto di vista tributario, è proprio la mancanza di coesione che ha scaturito una serie di fenomeni elusivi e erosivi, portando il sistema nel complesso a un *caos* generale.

12

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup> A. FASOLINO, R. RUBERTI, Model Rules del Pillar 2 e compatibilità dell'Income Inclusion Rule con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023, p.547.

<sup>172</sup> https://www.europarl.europa.ue/il-principio-di-sussidarietà.

#### 3. Finalità antiabuso e funzione sistematica

La Global Minimum Tax è stata istituita al fine di perseguire una duplice finalità.

La prima finalità avente carattere antiabuso mira al contrasto a pratiche elusive ed erosive della base imponibile; la seconda finalità è volta alla riduzione della competizione in ambito fiscale da parte dei paesi aderenti all'Unione Europea, ovvero il c.d. *dumping fiscale*.

Le *GloBe Rules* si strutturano intorno ad un'assunzione in virtù della quale l'imposizione in misura inferiore al 15% corrisponde ad un'erosione di base imponibile, anche se tale reddito è conseguito da altro e autonomo soggetto d'imposta, anche nel caso in cui siano rispettate le regole sui prezzi di trasferimento e senza possibilità di fornire prova contraria. Conseguentemente, le nuove misure, invece di rappresentare un meccanismo presuntivo in senso proprio, operano, piuttosto, come una disciplina di tipo sostanziale atta alla quantificazione della base imponibile, derogando agli ordinari criteri di imputazione dei redditi conseguiti dalle società partecipate, allo scopo di assicurare un "allineamento" impositivo, anche in assenza di schemi di pianificazione fiscale aggressiva<sup>173</sup>.

L'applicazione della *Global Minum Tax* avviene nel momento in cui ricorrano i presupposti prescindendo dal fatto che un'entità abbia finalità speculative da un punto di vista fiscale, dove di fatto "ingloba" tutte le entità del gruppo multinazionale o nazionale su larga scala, affermando così una natura di tipo sostanziale.

96

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> A. BALLANCIN, GloBE Rules: disciplina con funzione antiabuso o sistematica?, in Rivista Novità Fiscali, n. 5/2023, p. 39.

#### 4. Benefici in termini di gettito a livello mondiale e nazionale

Secondo alcune delle stime OCSE i benefici dall'applicazione della *Global Minimum Tax* a pieno regime si stimano essere a pari a 220 miliardi di euro per ciascun esercizio fiscale.

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, si aspetta nel 2026, un beneficio per l'Erario italiano di circa due miliardi di euro<sup>174</sup>.

Entrambe le stime sono un cospicuo ammontare che le diverse giurisdizioni, seconda la propria potestà, possono utilizzare al fine di migliorare i servizi del proprio territorio. Tuttavia, occorrerà aspettare la piena adesione da parte di tutti gli Stati aderenti all'OCSE per poter aver una stima puntuale in termini di gettito.

Oltre da un punto di vista erariale, la giusta tassazione dei grandi gruppi è sempre stato un dibattito pubblico anche da un punto di vista etico.

-

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> F. DE BORTOLI, *La rivoluzione è far pagare le tasse ai maxi gruppi*, in *L'economia*, n. 1 del 8 gennaio 2024, p.1.

#### **CONCLUSIONI**

In conclusione, possiamo affermare che la fiscalità internazionale, con l'introduzione della *Global Minimum Tax*, inizia ad assumere un ruolo più accentrato al fine disciplinare in maniera coesa una determinata componente di reddito o di costo, cercando di uniformare i trattamenti e le informazioni che le diverse giurisdizioni possono ottenere qualora operassero singolarmente.

D'altro canto, le imposte indirette versano ancora in una fase di totale stallo anche se di sovente l'OCSE e gli altri organismi preposti propongono diverse soluzioni ai Paesi, i quali, per quanto concerne la materia specifica delle imposte indirette, mettono in primo piano la propria sovranità nazionale da sempre considerata baluardo inviolabile.

In fase di stallo si trova anche il primo pilastro inerente alla tassazione delle imprese digitali. Tuttavia, nei prossimi mesi i diversi Paesi in sede OCSE dovrebbero avere alcuni incontri da cui si potranno evincere eventuali avanzamenti della disciplina.

Per quanto concerne il presente elaborato e in particolare il secondo pilastro, preme ricordare che la *Global Minimum Tax*, a fronte dell'introduzione della Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022 recepita in Italia con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è entrata in vigore già per alcuni Paesi dal presente periodo d'imposta, ovvero dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, la piena efficacia si avrà solo quando tutti o almeno la maggior parte dei Paesi aderenti all'OCSE introdurranno nel proprio ordinamento la riforma di fiscalità internazionale in questione.

I primi benefici e quindi anche i primi *check* avverranno durante il periodo d'imposta 2026, periodo in cui la maggior parte delle giurisdizioni introdurranno nel proprio ordinamento la disciplina.

Vista la complessità delle definizioni introdotte nella Direttiva UE e la modalità di calcolo, recepite nel Decreto nazionale, è ragionevole aspettarsi che gli organismi preposti forniscano in futuro maggior chiarezza in merito al trattamento di alcuni

componenti rientranti o meno nel calcolo dell'ETR, come ad esempio il caso dei crediti d'imposta.

In linea generale, si è potuto affermare nel terzo capitolo la compatibilità della *Global Minimum Tax* con il diritto dell'Unione Europea, anche se sono presenti alcune criticità sulla *Substance-based income exclusion* (SBIE), la quale se da un lato mira a premiare le entità che hanno una sostanza economica in un determinato Paese e quindi apparentemente non rientranti nella definizione di veicolo di puro artificio, dall'altra discrimina la natura per cui essa è stata costituita, come nel caso delle *Holding* partecipative.

Infine, la *Global Minimum Tax* è stata senza dubbio istituita al fine di contrastare i fenomeni elusivi mediante l'allocazione della base imponibile in paesi a fiscalità agevolata e, pertanto, l'auspicio è che si elimini la scorretta concorrenza fiscale tra i Paesi aderenti all'Unione Europea.

Il *dumping fiscale* viene appunto contrastato con il fatto che la disciplina colpisce tutte le entità appartenenti al gruppo multinazionale o nazionale su larga scala, prescindendo dall'effettiva localizzazione e quindi dalla residenza fiscale dell'entità costitutiva.

In altri termini, il fatto che un'entità sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata o sia residente in un Paese in cui l'aliquota effettiva è superiore al 15 per cento, non muta il trattamento della *Global Minimum Tax*.

Si potrà appurare solo nei prossimi anni se la concorrenza fiscale tra Stati si sposterà dal *trend* dell'abbassamento delle aliquote effettive, che negli ultimi decenni aveva preso sempre più voga, alla partita dei crediti d'imposta "rimborsabili" i quali permetteranno di agire da un lato sul numeratore del calcolo dell'*effective tax rate* e dall'altro sull'attrazione di investimento in una determinata giurisdizione.

#### **BIBLIOGRAFIA**

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 3/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE, Circ. n. 4/E/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento n. 13185/2021

- T. ANGELINI, C. FERRANTI, V. VENTURA, Nuova *Global Minimum Tax*, in Fiscalità Internazionale, Wolters Kluwer Italia, marzo 2024
- I. AVEGNO, Riforma della fiscalità internazionale: la *Global Minimum Tax*, in Amministrazione & Finanza, n. 2/2024
- A. BALLANCIN, Prime riflessioni sulla *minimum global tax rate* tra questioni sistematiche ed applicative, in Rivista diritto tributario internazionale, 2022, 1
- A. BALLANCIN, *GloBE Rules*: disciplina con funzione antiabuso o sistematica?, in Rivista Novità Fiscali, n. 5/2023
- L. BARONE, G. FRANSONI, Determinazione del *GloBE Income*, in il fisco, 17/2024
- M. BELLINI, L'Europa ha accelerato sulla *minimum tax* ma ora è troppa sola, in Il Sole 24 ore, 15 gennaio 2024
- G. BONANNO, La *Substance-based Income Exclusion*: la riduzione da attività economica sostanziale, in Corriere Tributario, n. 3/2024
- L. BOSCO, P. COLACI, L'imposta sui servizi digitali, La tassazione dell'economia digitale
- F. BRUNELLI, S. TRONCI, V. FORESTIERI, in Non solo Diritto Bancario, *Pillar* 2: meccanismo applicativo e "*rule of order*", maggio 2023
- F. DE BORTOLI, La rivoluzione è far pagare le tasse ai *maxi* gruppi, in L'economia,n. 1 del 8 gennaio 2024
- E. DELLA VALLE, L. MIELE, I disallineamenti da ibridi, settembre 2021

- T. DI TANNO, La Global Minimum Tax, in Il sole 24 ore, febbraio 2024
- T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar* 2: l'identificazione delle imposte rilevanti (*Covered Taxes*), in il fisco, 5/2024
- T. DI TANNO, G. NATOLI, *Pillar* 2: i crediti d'imposta qualificati e non qualificati, in il fisco, 10/2024
- A. DRAGONETTI, V. PIACENTINI, Manuale di Fiscalità Internazionale, IX ed., 2022
- A. FASOLINO, R. RUBERTI, *Model Rules del Pillar 2* e compatibilità *dell'Income Inclusion Rule* con la dottrina antiabuso della CGUE, in il fisco, n. 6/2023
- C. GARBINO, A. RIZZO, La prospettiva italiana sulla global minimum tax approvata dal Consiglio UE, in Fiscalità & Commercio, n. 2/2023
- G. GIRELLI, Osservazioni intorno all'imposizione sull'impresa digitale, Diritto e pratica tributaria, vol. XCIV n.6, Novembre-Dicembre 2023
- S. LATINI, Global minimum tax anche in Italia dal 1° gennaio 2024, in Ipsoa Quotidiano
- E. MIOLA, Il Progetto OCSE/G20 <<Base Erosion and profit shifting>>, Dipartimento delle Finanze, 12 aprile 2017
- G.L. NIEDDU, L'OCSE e l'evoluzione della fiscalità internazionale: riflessioni sul *Pillar One* e sul *Pillar Two*, in Euroconference News, 2023, p.1.
- OCSE, Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two)
- OCSE, Tax Challenges Arising from Digitalisation Report on Pillar One Blueprint
- OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), First Edition, 14.03.2022
- OCSE, Model Rules, 14.12.2021

OCSE, Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), July 2023, Parigi

OCSE, Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax, 06 Ottobre 2022, Parigi

OCSE, G20, Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), 2022

OCSE, G20, Inlcusive Framework on BEPS, Progress report September 2022 – September 2023

ODCEC ROMA, Commissione fiscalità internazionale, Convegno di Formazione professionale continua

G. ODETTO, Convenzioni internazionali, in Eutekne, 5.1.2024

G. ODETTO, La Global Minimum Tax, in Speciali Eutekne

R. RUSSO, Il sole 24 Ore, Le imposte sui servizi digitali tra discordia e un futuro da scrivere, 18 settembre 2023

A. TOMASSINI, M. DE ROSA, Le incertezze frenano il raggiungimento degli obiettivi del *Pillar* 2 OCSE, in Corriere Tributario, n.10, 1 ottobre 2022

#### **SITOGRAFIA**

https://www.europarl.europa.ue/il-principio-di-sussidarietà

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm

https://www.oecd.org/

## RIFERIMENI NORMATIVI E SENTENZE

D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023

D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 115

Direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022

Legge di Bilancio 2019

Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2023

Sentenza CADBURY SCHWEPPES, par. 50, sentenza del 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione v Belgio, par. 45 e sentenza del 4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione v Francia, par. 27.

#### RINGRAZIAMENTI

Giunti al termine dell'elaborato, desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato a questo splendido percorso.

In *primis* vorrei ringraziare il mio relatore, il Prof. Andrea Ballancin, per avermi guidato nelle ricerche e nella stesura dell'elaborato. Desidero ringraziarlo ulteriormente sia per la splendida persona che per la sua professionalità, quest'ultima trova in me una massima stima nei suoi confronti.

Ringrazio infinitamente i miei genitori, li stimo tantissimo per la forza e la determinazione che hanno sempre dimostrato, dove il loro percorso di vita li ha visti emigrare dall'Albania all'Italia nei primissimi anni Novanta, partendo da quasi zero sono riusciti con tanti sacrifici a non farmi mancare nulla e a coltivare in me quella fame che ci accomuna.

Vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi avete dato in questi anni e per i sani principi che mi avete trasmesso su cui sto costruendo fondamenta ben solide.

Ringrazio mia sorella Nesli che mi ha sempre sostenuto chiarendomi le idee e facendomi apprezzare ciò che di importante stavo facendo per il mio percorso professionale. Per me rappresenti un motivo di orgoglio di cui vantarmi in diversi luoghi e situazioni che mi accomunano. Ti ringrazio anche per avermi fatto diventare zio di Beatrice che tanto la amo.

Ringrazio tutti i miei amici che mi son stati vicini in questi anni coi quali ho condiviso spesso idee costruttive.

Tra gli amici vorrei ringraziare in particolare Stefania che condividendo la mia stessa vita, durante gli esami universitari spesso e volentieri mi spronava a star sveglio fino a notte inoltrata anche dopo una giornata di lavoro. Ricordo ancora le nostre *video call* fino alle due o tre di notte per studiare assieme dove a un certo punto, esausti, partivano le risate che sapevano di gioia e stanchezza allo stesso momento.

Ringrazio lo Studio TDL, dove sto svolgendo la pratica di Dottore Commercialista, in particolare il Dott. Fabio Mazzini che, per quanto mi riguarda non è un semplice *partner* dello studio ma un vero *leader* del *team*. Un grazie anche ai colleghi del *team*.

Infine, ringrazio me stesso che non ho mai mollato.

Durante la pandemia del *Covid*-19 lo studio dove lavoravo precedentemente chiuse per più di due settimane, ed è proprio in questo periodo sopraffatto anche dalla noia di dover stare chiuso in casa senza fare quasi nulla che decisi di iscrivermi al corso magistrale di Amministrazione Professione e Controllo istituito dall'Università Piemonte Orientale di Novara.

I sacrifici che ho dovuto affrontare in questi tre anni di magistrale, cercando di combaciare al meglio l'impegno universitario con quello lavorativo, sono convinto che mi porteranno lontano.